

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)¹

dell'8 novembre 1978 (Stato 4 aprile 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24b capoversi 5 e 6 e l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 1975² sulla navigazione interna (LNI);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio,⁴

ordina:

1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.

² Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.

Art. 2⁵ Definizioni

¹ Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:⁶

- a. tipi di veicoli galleggianti:
 1. il termine «*natante*» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante,
 2. il termine «*battello motorizzato*» o «*battello a motore*» indica un natante a propulsione meccanica,
 3. il termine «*convoglio rimorchiato*» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni

RU 1979 337

¹ Nuovo tit. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

² RS 747.201

³ RS 946.51

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

- da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato,
4. il termine «*convoglio spinto*» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,
 5. il termine «*impianto galleggiante*» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni⁷ per i lavori in acqua,
 6. il termine «*battello per passeggeri*» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale,
 - 7.⁸ il termine «*battello in servizio regolare*» indica un battello per passeggeri che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale,
 8. il termine «*battello per il trasporto di merci*» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi,
 9. il termine «*battello a vela*» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore,
 10. il termine «*tavola a vela*» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,
 11. il termine «*battello a remi*» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,
 12. il termine «*gommoni*» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali,
 13. il termine «*canotto pneumatico*» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi,
 14. il termine «*imbarcazione da diporto*» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15,
 - 15.⁹ il termine «*imbarcazione sportiva*» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE¹⁰ (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d'acqua al numero 18,

⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁰ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90.

- 16.¹¹ il termine «*kite surf*» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l'attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf,
 17. il termine «*natante destinato a scopo di abitazione*» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento,
 - 18.¹² il termine «*moto d'acqua*» indica un natante secondo l'articolo 3 numero 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
 19. il termine «*natante da noleggio*» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro remunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,
 20. il termine «*imbarcazione da spiaggia*» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d'aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza,
 21. il termine «*imbarcazione a pagaia*» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici. Sono considerati imbarcazioni a pagaia in particolare le canoe, i caiachi, le canoe canadesi, i canotti pieghevoli e natanti analoghi. Ai sensi della presente ordinanza esse sono considerate un sottogruppo dei battelli a remi,
 - 22.¹³ il termine «*battello con precedenza*» indica un battello in servizio regolare o un altro battello per passeggeri al quale l'autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l'articolo 14a,
 - 23.¹⁴ il termine «*scooter da immersione*» indica un veicolo galleggiante a motore atto a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell'acqua;
- b. definizioni di tecnica navale:
1. il termine «*componente*» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE,
 2. il termine «*lunghezza*»:

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

- per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo L_H secondo la norma SN EN ISO 8666¹⁵,
- ¹⁶ per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (L_H) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo,
- 3. il termine «*larghezza*»:
 - per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo B_H secondo la norma SN EN ISO 8666¹⁷. In deroga alla norma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi,
 - per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (B_{max}), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza,
- 4. il termine «*battello in stazionamento*» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato,
- 5. il termine «*battello in navigazione*» o «*battello in rotta*» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato,
- 6. il termine «*notte*» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole,
- 7. il termine «*giorno*» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole,
- 8. il termine «*potenza di propulsione*» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell'ordinanza del 13 dicembre 1993¹⁸ sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot),
- 9.¹⁹ il termine «*stagno all'acqua*» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,
- 10.²⁰ «*stagno agli spruzzi e alle intemperie*» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abi-

¹⁵ La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

¹⁷ La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

¹⁸ [RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754 all. n. 7, 2006 4705 n. II 71, 2007 2313, 2008 301. RU 2015 4401 art. 20]. Vedi ora l'art. 2 lett. j dell'O del 14 ott. 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere; OMBat (RS 747.201.3).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

tuali consentono unicamente l'infiltrazione di una quantità insignificante di acqua,

11.²¹ il termine «*apparecchio Satnav*» indica un apparecchio per la navigazione satellitare; questa definizione comprende gli apparecchi dei sistemi satellitari GPS, GLONAS e Galileo;

c. tavole e segnali nautici:

1. il termine «*luce intermittente*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto,
2. il termine «*luce lampeggiante*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto,
3. il termine «*luce cadenzata*» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

d. definizioni generali:

- 1.²² il termine «*messa a disposizione sul mercato*» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale,
- 2.²³ il termine «*trasporto professionale*» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 2009²⁴ sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive,
- 3.²⁵ il termine «*navigazione a mezzo radar*» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo,
- 4.²⁶ il termine «*immissione in commercio*» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
- 5.²⁷ il termine «*trasformazione rilevante di un'imbarcazione sportiva*» indica la trasformazione di un'imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l'imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

²⁴ RS **745.1**

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

- 6.²⁸ il termine «*operatori economici*» indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori,
- 7.²⁹ il termine «*mandatario*» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti,
- 8.³⁰ il termine «*importatore*» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero,
- 9.³¹ il termine «*importatore privato*» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio.

² Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l'articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.³²

2 Disposizioni relative alla circolazione

21 Generalità

Art. 3 Conduttore

¹ Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.

² Il conduttore è responsabile dell'osservanza della presente ordinanza.

Art. 4 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo

¹ I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza della presente ordinanza.

² Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Art. 5 Dovere di precauzione in particolare

Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

- a. di mettere in pericolo o di molestare le persone;
- b. di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
- c. di intralciare la navigazione o la pesca;
- d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

Art. 6 Comportamento in circostanze particolari

Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.

Art. 7 Carico e numero di persone

¹ Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

² Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

³ Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone.³³

⁴ Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.

Art. 8 Documenti

I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.

Art. 9 Protezione dei segnali della via navigabile

¹ È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.

² Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Art. 10 Protezione delle acque

¹ È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

² Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

³ Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.

⁴ Per motori con carburante a miscela, l'olio dev'essere biodegradabile.³⁴

Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive

I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.

Art. 12 Incidenti ed assistenza

¹ In caso d'incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

² Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

³ Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

⁴ Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.

⁵ In caso di danni materiali, l'autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.

Art. 13 Battelli incagliati o affondati

Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 14 Ordini delle autorità

¹ I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

² I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all'articolo 72, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

Art. 14^{a35} Attribuzione della precedenza

¹ Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l'autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell'ordinanza del 4 novembre 2009³⁶ sul trasporto di viaggiatori.

² La precedenza può essere attribuita soltanto se:

- a. il richiedente ne dimostra la necessità;
- b. ciò migliora il flusso della circolazione; e
- c. non ne è compromessa la sicurezza degli altri utenti delle acque, in particolare dei battelli in servizio regolare.

Art. 15 Controllo

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

22 Contrassegni dei natanti**Art. 16** Contrassegni³⁷

¹ I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso o impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 1a.³⁸

² Non sono sottoposti a questa disposizione:

- a. i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale;

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁶ RS **745.11**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m;

c.³⁹ le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili;

d.⁴⁰ le canoe, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.⁴¹

³ I battelli previsti alla lettera a del secondo capoverso portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui alle lettere b-d del secondo capoverso, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore in modo ben visibile.⁴²

Art. 17 Applicazione dei contrassegni

¹ I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.⁴³

² I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all'altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.

³ L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di targhe di controllo conformemente all'allegato 1a.⁴⁴

23 Segnalazione dei battelli

Art. 18⁴⁵ Generalità

I natanti portano, di notte o in caso di scarsa visibilità⁴⁶ (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 2.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁴⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 18a⁴⁷ Generi di fanali

¹ I fanali d'albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. I fanali di prua sono equiparati ai fanali d'albero.

² I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'.

³ Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.

⁴ Il fanale di poppa deve emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

⁵ Un fanale d'albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa.

⁶ I fanali visibili per tutto l'orizzonte sono visibili su un arco d'orizzonte di 360°.

Art. 18b⁴⁸ Collocazione dei fanali

¹ I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

² In linea di principio i fanali d'albero e i fanali visibili per tutto l'orizzonte devono essere disposti lungo l'asse del natante.

³ La distanza del fanale d'albero dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere di almeno 1,0 m.

⁴ I fanali d'albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.

⁵ I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.

⁶ I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l'asse del natante.

⁷ Sui natanti motorizzati con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale d'albero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte può essere collocato lateralmente all'asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l'asse del natante o il più vicino possibile all'asse lungo il quale è montato il fanale d'albero o il fanale visibile per tutto l'orizzonte, collocato lateralmente.⁴⁹

⁸ Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l'asse del natante.

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴⁹ La correzione del 15 mar. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU **2016** 919).

⁹ Sulle imbarcazioni sportive e da diporto il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa.

Art. 19⁵⁰ Portata e intensità dei fanali

¹ *Abrogato*

² Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

Genere del fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde
chiaro	4 km (ca. 2,2 mn)	3 km (ca. 1,62 mn)
ordinario	2 km (ca. 1,1 mn)	1,5 km (ca. 0,81 mn).

³ Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri	Intensità in candele
4	10,0
3	4,1
2	1,4
1,5	0,7.

⁴ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:

- 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fanali laterali separati o combinati;
- 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali d'albero, i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte;
- 1 miglio nautico per il settore di babordo e di tribordo del fanale d'albero tricolore e 2 miglia nautiche per il settore del fanale di poppa.⁵¹

⁵ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:

- 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati o combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale d'albero tricolore;
- 3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fanali d'albero.

⁶ La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:

- 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati e i fanali di poppa;

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

b. 5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fanali d'albero.

⁷ Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d'albero, i fanali d'albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte devono essere fanali ordinari.

Art. 20 Tavole, bandiere e palloni

¹ Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.

² I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

Art. 21 Segnali a vista non ammessi

¹ È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

² Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può autorizzare altri segnali a vista.⁵²

Art. 22 Fanali di soccorso

¹ Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

² Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte sarà messo in loro vece.

Art. 23 Lampade e riflettori

È vietato fare uso di lampade e di riflettori:

- a. che possono essere scambiati con i fanali prescritti;
- b. che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 24⁵³ Battelli motorizzati

¹ Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli motorizzati devono portare durante la navigazione:

- a. un fanale d'albero;
- b. fanali laterali separati;
- c. un fanale di poppa.

² Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:

- a. fanali ordinari al posto di fanali chiari;
- b. un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte e collocato lungo l'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore del natante.

³ Di notte e in caso di scarsa visibilità, le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano:

- a. fanali laterali separati, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
- b. un fanale laterale combinato, un fanale d'albero e un fanale di poppa;
- c. un fanale laterale combinato e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte; oppure
- d. fanali laterali separati e un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

⁴ I battelli a vela che navigano a motore e che di notte e in caso di scarsa visibilità portano un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d'albero tricolore.

⁵ Un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte è sufficiente:

- a. su natanti la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW;
- b. su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza dello scafo non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h), sempreché questi dati siano iscritti nella licenza di navigazione.

Art. 25⁵⁴ Natanti senza motore

¹ Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motorizzati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2).

² Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano:

- a. fanali laterali separati e un fanale di poppa;
- b. un fanale laterale combinato e un fanale di poppa;

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

- c. un fanale d'albero tricolore; oppure
- d. un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

³ Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l'orizzonte collocati verticalmente uno sopra l'altro, sempreché non portino un fanale d'albero tricolore. I fanali devono essere collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti.

Art. 26 Battelli in stazionamento

¹ Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l'orizzonte^{55,56}

² Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

Art. 27⁵⁷ Battelli con precedenza

¹ I battelli con precedenza portano:

- a. di notte e in caso di scarsa visibilità, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l'orizzonte, collocato per quanto possibile un metro più in alto del fanale d'albero;
- b. di giorno, un pallone verde visibile da tutti i lati.

² I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili da tutti i lati, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d'orizzonte il più ampio possibile.

Art. 28 Protezione contro il moto ondoso

I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:

- a.⁵⁸ di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile per tutto l'orizzonte, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l'orizzonte e disposto circa un metro al di sotto del primo;

⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

- b. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

Art. 29 Ancoraggi pericolosi

¹ I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:

- a.⁵⁹ di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m;
- b. di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

² Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.⁶⁰

Art. 30 Battelli dell'esercito, della polizia e dei servizi ausiliari⁶¹

¹ I battelli dell'esercito e della polizia possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da tutti i lati, quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.⁶²

² Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu).

Art. 31 Imbarcazioni da pesca al lavoro⁶³

¹ Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:

- a. di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile per tutto l'orizzonte;
- b. di giorno, un pallone giallo.⁶⁴

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

² Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.

Art. 32 Segnalazione durante le immersioni

¹ Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).⁶⁵

² In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull'imbarcazione ed essere ben visibile per tutto l'orizzonte⁶⁶ i lati.⁶⁷

³ Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.⁶⁸

24 Segnalazioni acustiche dei natanti

Art. 33 Generalità

¹ I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 3 devono essere emessi:

- a.⁶⁹ dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
- b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m² di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.

² I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

³ Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

⁴ I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁶⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.⁷⁰

Art. 34 Segnali acustici

I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige:

- a. un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»
- b. un suono breve: «accosto a destra»
- c. due suoni brevi: «accosto a sinistra»
- d. tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»
- e. quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»
- f. serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione»

Art. 35 Uso di segnali acustici

¹ È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

² Per determinati scopi, l'UFT può autorizzare l'uso di altri segnali acustici.⁷¹

25 Segnalazione della via navigabile

Art. 36 Generalità

¹ Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 4.

² L'autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.

Art. 37 Segnalazione di taluni specchi d'acqua

¹ Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.

² Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

³ Gli specchi d'acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.⁷² Le boe dei corridoi di lancio al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, è dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.⁷³

⁴ I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

⁵ I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.

⁶ Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.⁷⁴

Art. 38 Entrata dei porti e degli imbarcato

¹ Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.

² Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

³ Previo accordo con l'autorità competente, anche i porti e gli imbarcato, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.

⁴ I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.⁷⁵

⁵ I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).⁷⁶

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Art. 39⁷⁷ Segnali di riferimento

¹ Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto⁷⁸ fisso i segnali acustici previsti nell'allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

² Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4.

Art. 40⁷⁹ Segnali d'avviso di tempesta

¹ L'avviso di vento forte (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l'ora. L'avviso viene emesso il più presto possibile.

² L'avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 60 km/h), senza precisare l'ora.

25a⁸⁰ Incapacità di condurre⁸¹**Art. 40a**

¹ È considerato in ogni caso incapace di condurre⁸² per influsso alcolico (ebrietà) chiunque conduca un natante o partecipi alla sua conduzione se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o superiore; oppure
- b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

² È considerato incapace di condurre per ebrietà chiunque conduca un natante impiegato a titolo professionale, partecipi alla sua conduzione o eserciti un servizio nautico a bordo se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o superiore; oppure

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁷⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁸¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

³ È considerata ebbrietà qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,80 per mille o superiore.

⁴ È considerato incapace di condurre per influsso di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:

a. tetraidrocannabinolo (cannabis)	1,5 µg/l
b. morfina libera (eroina/morfina)	15 µg/l
c. cocaina	15 µg/l
d. amfetamina	15 µg/l
e. metamfetamina	15 µg/l
f. MDEA (metilendiossietilamfetamina)	15 µg/l
g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina)	15 µg/l

⁵ La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 4 non è sufficiente per stabilire l'incapacità di condurre di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica.

25b⁸³ Controllo dell'idoneità alla guida

Art. 40b Analisi preliminari

¹ Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

² Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione o ha esercitato un servizio nautico a bordo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

³ Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio.

⁴ Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d'incapacità di condurre si rinuncia a ulteriori esami.

⁵ Se l'analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, essa esegue un'analisi dell'alito.

⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

Art. 40c Esecuzione dell'analisi dell'alito

¹ L'analisi dell'alito può essere effettuata:

- a. almeno 20 minuti dopo l'assunzione di bevande; o
- b. dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell'apparecchio.

² Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

³ Per quanto concerne gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell'alito si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 2006⁸⁴ sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁴ L'impiego degli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito è disciplinato dall'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007⁸⁵ sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

⁵ Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d'ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.

⁶ L'incapacità di condurre è considerata accertata se la persona controllata:

- a. ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore;
- b. ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 1,10 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore.

⁷ Una persona che conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo è considerata inidonea alla guida secondo l'articolo 40a capoverso 2 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, e se riconosce con la propria firma questo valore.

Art. 40d Esame del sangue e delle urine

¹ È ordinato un esame del sangue nei casi seguenti:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito corrisponde:
 1. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille per chi ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione,

⁸⁴ RS 941.210

⁸⁵ RS 741.013

2. a un tasso alcolemico pari o superiore all'1,10 per mille per chi ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione,
 3. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per chi ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 4. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore all'1,10 per mille, per chi ha condotto un battello senza motore o ha partecipato alla sua conduzione e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 5. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per chi conduce un natante impiegato a titolo professionale per il trasporto di persone o di merci, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo e non riconosce l'esito delle misurazioni,
 6. a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo in stato di ebbrietà almeno due ore prima del controllo;
- b. vi sono indizi che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo;
 - c. non è possibile eseguire un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi d'incapacità di condurre.

² È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di condurre a causa dell'assunzione di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un natante, abbia partecipato alla sua conduzione o abbia esercitato un servizio nautico a bordo.

³ Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva un natante, partecipava alla sua conduzione o esercitava un servizio nautico a bordo, tutte le persone in questione possono essere sottoposte agli esami.

Art. 40e Obblighi della polizia

¹ La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

- a. in caso di rifiuto di collaborare a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 24b cpv. 3 LNI);
- b. il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

² La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 41a cpv. 1 LNI).

³ L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell'alito e l'ordine di prelie-

vo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l'articolo 13 capoverso 3 OCCS⁸⁶.

Art. 40f Prelievo del sangue e delle urine

¹ Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato.

² Il prelievo delle urine è effettuato da una persona qualificata, che deve esercitare un'adeguata sorveglianza sul prelievo effettuato.

³ Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto secondo l'articolo 14 capoverso 3 OCCS⁸⁷.

Art. 40g Esame medico

¹ Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'incapacità di condurre dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l'articolo 15 capoverso 1 OCCS⁸⁸.

² L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'incapacità di condurre dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

Art. 40h Parere di un perito

¹ I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'idoneità alla guida se:

- a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l'idoneità alla guida, diversa dall'alcol e dalle sostanze indicate nell'articolo 40a capoverso 4;
- b. una persona ha assunto una sostanza indicata nell'articolo 40a capoverso 4 su prescrizione medica, ma vi sono indizi d'incapacità di condurre.

² Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

³ Il riconoscimento della qualità di perito è disciplinato secondo l'articolo 16 capoverso 3 OCCS⁸⁹.

⁸⁶ RS 741.013

⁸⁷ RS 741.013

⁸⁸ RS 741.013

⁸⁹ RS 741.013

Art. 40i Altro accertamento dell'incapacità di condurre

¹ In particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue, è possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol in grado di ridurre l'idoneità alla guida:

- a. in base allo stato e al comportamento della persona sospetta; oppure
- b. mediante accertamenti relativi al consumo.

² Sono fatte salve disposizioni più estese in materia procedurale.

Art. 40j Procedura

Le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l'incapacità di condurre nella navigazione a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti e medicinali sono rette dalle disposizioni esecutive dell'OCCS⁹⁰.

Art. 40k Diplomatici e persone con statuto analogo

Le persone che conducono un natante, partecipano alla sua conduzione o esercitano un servizio nautico a bordo e che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposte, senza il loro consenso, a esami per l'accertamento dell'incapacità di condurre.

25^{c91} Provvedimenti concernenti il divieto di esercitare un'attività nautica e il sequestro la licenza⁹² di condurre**Art. 40l** Divieto di esercizio dell'attività nautica

La polizia dispone il divieto di condurre natanti, di partecipare alla loro conduzione o di esercitare un servizio nautico a bordo se la persona controllata:

- a. non è titolare della licenza richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
- b. in uno stato che esclude di condurre con sicurezza, conduce un natante per il quale non è richiesto una licenza di condurre o partecipa alla sua conduzione;
- c. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
- d. conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico e ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,10 per mille;
- e. non osserva una condizione concernente la vista o l'udito.

⁹⁰ RS 741.013

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

⁹² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 40m Sequestro della licenza di condurre

¹ La polizia sequestra immediatamente la licenza di condurre natanti se:

- a. la persona che conduce il natante appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. la persona che conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille;
- c. una persona appare manifestamente inidonea alla guida per altre ragioni.

² Il sequestro della licenza di condurre natanti di una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza di condurre natanti di tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza di condurre o fino a quando l'autorità amministrativa ha emanato la sua decisione.

Art. 40n Procedura

¹ Il servizio competente deve confermare per scritto il sequestro della licenza di condurre e il divieto di esercitare l'attività nautica indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

² I permessi di condurre sequestrati devono essere inviati all'autorità amministrativa del Cantone di domicilio. Occorre allegare il rapporto di polizia.

³ Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di esercitare l'attività nautica cessano di esistere, la licenza deve essere restituita e l'attività nautica deve essere nuovamente consentita.

Art. 40o Diplomatici e persone con statuto analogo

¹ Le persone in possesso di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella navigazione possono essere fermate per l'accertamento dell'identità. Esse devono esibire la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

² I documenti di legittimazione come anche i permessi di condurre non possono essere sequestrati a queste persone.

³ La polizia vieta alla persona interessata di condurre il natante se quest'ultima si trova in uno stato che rende impossibile la conduzione del natante senza mettere in pericolo gli altri utenti della via navigabile.

25^{d93} Periodo di revoca della licenza

Art. 40^p

L'autorità amministrativa può stabilire la revoca della licenza di condurre natanti per i mesi da aprile a settembre.

26 Regole di rotta e di stazionamento

Art. 41 Regole generali di comportamento

¹ Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.

² I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

³ ...⁹⁴

Art. 42⁹⁵ Regole speciali

I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.

Art. 42^{a96} Comportamento da seguire in caso di avvicinamento di battelli con precedenza

In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.

Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo

Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.

⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁹⁶ Introdotto dall'art. 56 n. 2 dell'O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli (RU **1994** 1011). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Art. 44⁹⁷ Natanti tenuti ad allontanarsi

¹ Fatto salvo l'articolo 43, in caso d'incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:

- a. tutti i natanti dai battelli con precedenza;
- b. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci;
- c. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31;
- d. tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a vela;
- e. tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall'articolo 31, dai battelli a remi;
- f. le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.

² I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.

³ I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 22).

Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro

¹ Quando due battelli a motore, di cui né l'uno né l'altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell'articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l'altro da dritta.

² Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

³ In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d'attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

Art. 46 Sorpasso di battelli a motore fra di loro

¹ Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.⁹⁸

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

² Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

³ In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell'articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall'obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.

Art. 47 Comportamento dei battelli a vela fra di loro

Allorquando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell'altro, nel modo seguente:

- a. quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altro;
- b. quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

Art. 48⁹⁹ Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi

¹ I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1.

² Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.

³ Per quanto possibile:

- a. le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2;
- b. i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia.

⁴ In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Art. 49 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori

Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 32.

Art. 50 Moto ondoso

La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l'articolo 28.

Art. 51 Natanti impossibilitati a manovrare

¹ I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

² Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.

Art. 52 Porti e imbarcatoio o scali

¹ I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».¹⁰⁰

² I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

³ I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoio o scali segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».¹⁰¹

⁴ Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta e i battelli con precedenza non ne siano ostacolati.¹⁰²

Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive

¹ Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:¹⁰³

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

- a. circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
- b. circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

² Il capoverso 1 lettera a non si applica:

- a.¹⁰⁴ ai natanti a propulsione elettrica, purché la loro potenza non superi 2 kW;
- b. alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
- c. alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.¹⁰⁵

³ È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.¹⁰⁶

⁴ L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

- a. le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
- b. non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.

Art. 54 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

¹ La pratica del wake surf, dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l'impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, dalle ore 8 alle ore 21.¹⁰⁷

² La pratica del wake surf, dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

2bis ...109

^{2ter} L'autorità competente può limitare la pratica del kite surf nelle zone rivierasche ai corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e segnalati come tali.¹¹⁰

³ Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.¹¹¹

⁴ Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.¹¹²

⁵ È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.¹¹³

⁶ È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi simili).

⁷ Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.¹¹⁴

Art. 54^a¹¹⁵ Impiego di scooter da immersione

¹ In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell'acqua. Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell'immersione o dell'emersione.

² Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo da sommozzatori che:

- a. sono al servizio di un'autorità o appartengono alla polizia, all'esercito o a un servizio di salvataggio;
- b. svolgono con essi attività commerciali; o
- c. li impiegano nell'ambito di attività di ricerca.

Art. 55¹¹⁶ Navigazione in caso di scarsa visibilità

¹ In caso di scarsa visibilità (p. es. nebbia, nevischio, pioggia intensa) tutti i natanti devono adeguare la velocità alle circostanze esistenti. A questo proposito devono

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2014** 261).

¹¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

tenere conto del tipo e dell'ampiezza dell'attrezzatura per la navigazione disponibile e della segnalazione sulle acque o sul settore navigabile che stanno percorrendo.

² Se le circostanze lo richiedono, i natanti devono arrestare la propria corsa.

³ I natanti che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 55a capoverso 1 e che stanno navigando quando il tempo si offusca, devono raggiungere quanto prima un porto o avvicinarsi alla riva.

⁴ Il conduttore di un natante che rileva solo al radar la presenza di un'altra imbarcazione deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il conduttore deve prendere provvedimenti adeguati per evitare la collisione.

⁵ Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra posto di governo¹¹⁷ e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore oppure di comunicare con il conduttore mediante un'adeguata installazione.

⁶ In caso di navigazione a mezzo radar è possibile rinunciare alla vedetta di cui al capoverso 5.

Art. 55a¹¹⁸ Uscita in caso di scarsa visibilità

¹ I natanti che escono in caso di scarsa visibilità devono essere equipaggiati con le installazioni per l'emissione dei segnali ottici e acustici prescritti.

² I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.¹¹⁹

³ I natanti che navigano a mezzo radar, devono disporre almeno della seguente attrezzatura¹²⁰ o per la navigazione:

- a. indicatore di velocità di virata di cui all'articolo 133 capoverso 1;
- b. apparecchio radar di cui all'articolo 133 capoversi 1–3;
- c. apparecchio Satnav di cui all'articolo 133 capoverso 4;
- d. radiotelefono conforme alle norme legali in materia di telecomunicazioni; gli impianti di radiocomunicazione marittimi non possono essere utilizzati.

⁴ Gli apparecchi che comprendono diverse funzioni degli apparecchi menzionati al capoverso 3 e che adempiono lo standard corrispondente secondo l'articolo 133 possono essere riconosciuti come equivalenti.

⁵ Al conduttore spetta sapere utilizzare un apparecchio radar, Satnav o radio in qualunque momento in tutta sicurezza. Se necessario, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.

¹¹⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹²⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 55b¹²¹ Navigazione a mezzo radar di battelli con precedenza

I battelli con precedenza la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a 20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di un'attrezzatura per la navigazione pronta all'uso di cui all'articolo 55a capoverso 3.

Art. 56¹²² Segnali acustici durante la navigazione in caso di scarsa visibilità

In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali acustici «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

Art. 57¹²³ Impiego di apparecchi radar

¹ Durante la navigazione a mezzo radar di cui all'articolo 55a capoverso 2 il conduttore del natante deve conoscere in misura sufficiente il funzionamento dell'apparecchio radar e le modalità di valutazione delle relative informazioni o ricorrere all'ausilio di un radarista qualificato.

² Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.¹²⁴

Art. 57a¹²⁵ Impiego del radiotelefono sul canale OUC 16

¹ Durante la navigazione a mezzo radar il conduttore del natante deve tenere il radiotelefono pronto a ricevere e trasmettere sul canale OUC 16.

² Il canale OUC 16 può essere utilizzato solo per inviare le informazioni necessarie per il servizio di salvataggio e la sicurezza della navigazione.

³ Il rilascio della concessione di radiocomunicazione per l'esercizio del radiotelefono è retto dall'ordinanza del 9 marzo 2007¹²⁶ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

Art. 58 Natanti in difficoltà

Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

- a. agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

¹²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹²⁶ RS **784.102.1**

- b. lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
- c. emettere una serie di suoni prolungati;
- d. dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo . . . — — . . . (SOS) del codice morse;
- e. emettere una serie di rintocchi di campana;
- f. eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

Art. 59 Stazionamento

¹ I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.¹²⁷

² I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

³ L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.

⁴ All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti.¹²⁸

27 Disposizioni particolari per fiumi e canali

Art. 60¹²⁹ Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d'acqua che sono loro equiparate e designate come tali dall'autorità competente.

Art. 61 Definizione

Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹²⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

Art. 62 Disposizioni non applicabili

Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso 1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.

Art. 63 Incrocio e sorpasso

¹ I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

² In caso d'incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi». L'altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

³ In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

⁴ I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.

⁵ Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.

Art. 64 Passaggio sotto i ponti

¹ È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

² L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

Art. 65 Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d'accesso

I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

Art. 66¹³⁰ Priorità dei battelli con precedenza

I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

Art. 67 Attraversamento

¹ Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

² Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.¹³¹

Art. 68 Virare

I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

Art. 69 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe

La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.

Art. 70 Stazionamento vietato

Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

Art. 71 Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati

¹ Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:

a. di notte:

1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca,
2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;

b. di giorno:

1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca,
2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

² Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

28 Disposizioni complementari

281 Manifestazioni e trasporti sottoposti ad autorizzazione¹³²

Art. 72 Manifestazioni nautiche

¹ Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.

² L'autorizzazione viene accordata soltanto:

- a.¹³³ se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;
- b. se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.

³ Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Art. 73¹³⁴ Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 74 Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci

¹ Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente.

² L'autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:

- a. siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico;
- b. sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone;
- c. siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque;
- d. sia stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile prescritta;

¹³² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

- e.¹³⁵ il conduttore sia titolare della licenza di condurre della categoria B. La licenza deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.

Art. 75¹³⁶ Trasporto di merci che possono inquinare le acque

¹ Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque:

- a. le merci pericolose secondo il RID¹³⁷; oppure
- b. le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano, in particolare i combustibili e i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

² Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:

- a. battelli: trasporto di quantità limitate secondo il capitolo 7.6 RID in locali non accessibili ai passeggeri oppure come bagaglio a mano o bagaglio registrato secondo il capitolo 7.7 RID;
- b. chiatte da traghetto: trasporto di veicoli a motore e relativi rimorchi o di altri mezzi di trasporto conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza del 29 novembre 2002¹³⁸ concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulle tratte:
 1. Horgen–Meilen,
 2. Beckenried–Gersau.

³ Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID.

⁴ Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.

¹³⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 3 all'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6541).

¹³⁷ Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS **0.742.403.12**) non è pubblicato nella RU. Estratti possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch), oppure direttamente all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org

¹³⁸ RS **741.621**

282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori

Art. 76 Pesca

¹ Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:¹³⁹

- a. che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l'altra metà è bianca;
- b. che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.

² La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti:

- a. sulle rotte dei battelli con precedenza, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi di battelli per passeggeri;
- b. nelle strettoie della via navigabile.¹⁴⁰

Art. 77¹⁴¹ Balneazione e immersioni

¹ Al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stationamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.

² Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.

³ Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

- a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare;
- b. nelle strettoie;
- c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
- d. nelle vicinanze dei luoghi di stationamento autorizzati ufficialmente;
- e. entro un raggio di 100 m dai luoghi di stationamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare.

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

29¹⁴² Notifiche degli organi di polizia

Art. 77a Denunce

Le denunce per infrazioni alle disposizioni sulla navigazione a carico di titolari di permessi di condurre natanti sono notificate dalla polizia all'autorità competente in materia di navigazione interna del Cantone in cui è domiciliato l'autore dell'infrazione.

Art. 77b Sospetto di incapacità di condurre

Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza di condurre, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all'autorità competente in materia di navigazione interna che ha rilasciato la licenza.

Art. 77c Difetti dei natanti

La polizia notifica all'autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

Art. 77d Diplomatici e persone con statuto analogo

¹ La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conduttori che godono di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Questo si applica parimenti se è stata vietata la conduzione del natante secondo l'articolo 40o.

² La notifica deve indicare il natante e i dati personali del conduttore.

3 Disposizioni di ammissione

31 Conduttori

Art. 78 Generalità

¹ Per pilotare un natante è richiesto una licenza di condurre se:

- a. la potenza di propulsione supera 6 kW;
- b. la superficie velica, calcolata secondo l'allegato 12, supera i 15 m².

² Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.

¹⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

311 Licenza di condurre

Art. 79¹⁴³ Categorie di permessi

¹ La licenza di condurre è rilasciata per le seguenti categorie di natanti:

- Categoria A: natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C
- Categoria B: battelli per passeggeri
- Categoria C: battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori
- Categoria D: natanti a vela
- Categoria E: natanti di costruzione particolare

^{1bis} Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994¹⁴⁴ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).¹⁴⁵

² Equivalenze da iscrivere nella licenza di condurre:

- a.¹⁴⁶ la licenza della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se la licenza della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, essa è pure valida per condurre natanti della categoria C;
- b. la licenza della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.

³ I conduttori di battelli ammessi per il trasporto a titolo professionale di un massimo di 12 passeggeri conformemente alla licenza di navigazione devono disporre, secondo il tipo di propulsione del natante, di una licenza di condurre della categoria A, D oppure E. In casi di dubbio, la categoria della licenza viene stabilita dall'autorità competente.¹⁴⁷

⁴ Il titolare di una licenza delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m², nella misura in cui navighi unicamente a motore.

⁵ Il titolare della licenza della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁴⁴ RS **747.201.7**

¹⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

Art. 79a¹⁴⁸ Campo d'applicazione del brevetto radar e dell'autorizzazione per la navigazione a mezzo radar

¹ Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.

² L'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.

Art. 80 Obblighi e restrizioni

¹ La licenza di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).

² La validità della licenza della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella della licenza della categoria E ad un determinato tipo di natante.

Art. 81¹⁴⁹ Validità territoriale

¹ I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d'acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l'ammissione di conduttori.

² La licenza della categoria B è valida soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.

³ La validità territoriale deve essere iscritta nella licenza di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un'iscrizione ad hoc.

Art. 82 Condizioni generali

¹ L'età minima per ottenere una licenza è di:

- a. 14 anni per condurre natanti della categoria D;
- b. 18 anni per condurre natanti della categoria A;
- c.¹⁵⁰ 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

¹⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

^{1bis} L'età minima per ottenere una licenza della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994¹⁵¹ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC^{152, 153}

^{1ter} In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l'età minima per ottenere una licenza per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all'esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, fabbricante¹⁵⁴ nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all'esercizio dell'attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nella licenza dalle autorità che lo rilasciano.¹⁵⁵

² Il candidato all'ottenimento di una licenza di condurre deve:¹⁵⁶

- a.¹⁵⁷ essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere una vista e un udito sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;
- b. aver superato l'esame prescritto.

^{2bis} La vista e l'udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹⁵⁸ sull'ammissione alla circolazione:

- a. per la vista: 3° gruppo;
- b. per l'udito: 2° gruppo.¹⁵⁹

^{2ter} I requisiti riguardanti l'esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall'articolo 9 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione.¹⁶⁰

³ Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell'attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all'ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.

¹⁵¹ RS 747.201.7

¹⁵² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

¹⁵⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

¹⁵⁸ RS 741.51

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

¹⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

⁴ I titolari di una licenza della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di fiducia ogni cinque anni fino all'età di 50 anni, ogni tre anni da 51 fino a 70 anni e ogni due anni dopo quest'età.¹⁶¹

⁵ I candidati e i titolari di permessi delle categorie B e C devono soddisfare le esigenze mediche minime per il gruppo 2 secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹⁶² sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.¹⁶³

⁶ ...¹⁶⁴

Art. 83¹⁶⁵ Condizioni particolari

¹ ...¹⁶⁶

² Il candidato all'ottenimento della licenza della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di una licenza della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, dieci giorni sono sufficienti.

³ La pratica di navigazione dev'essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole la licenza di condurre. Il numero di giorni dev'essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.

⁴ Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994¹⁶⁷ sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC.¹⁶⁸

Art. 84 Rilascio

¹ La licenza di condurre dev'essere compilato secondo i modelli riprodotti nell'allegato 5. Il DATEC definisce nell'allegato 5 la forma e il contenuto della licenza di condurre.¹⁶⁹

¹⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

¹⁶² RS **741.51**

¹⁶³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁶⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹⁶⁷ RS **747.201.7**

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

² Sempre che non sia di competenza della Confederazione, la licenza di condurre, il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi, i brevetti o le autorizzazioni nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, la licenza, il brevetto o l'autorizzazione è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.¹⁷⁰

^{2bis} Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza.¹⁷¹

³ Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire la sua licenza, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

⁴ In caso di smarrimento della licenza di condurre l'autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.

Art. 85 Modifiche ed aggiunte

¹ Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto dall'autorità competente.

² Il titolare è tenuto ad annunciare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte alla licenza di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.

312 Esame

Art. 86¹⁷² Generalità

¹ Il candidato all'ottenimento della licenza di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all'allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall'autorità competente.

² Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

³ I L'ammissione all'esame e l'entità dell'esame teorico e pratico per l'ottenimento della licenza della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli arti-

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

coli 43 e 45 dell'ordinanza del 14 marzo 1994¹⁷³ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC.¹⁷⁴

3bis e 3ter ... 175

⁴ Devono sostenere soltanto un esame pratico:

- a. i candidati alla licenza di condurre delle categorie D o E, se titolari della licenza delle categorie A, B e C;
- b. i candidati alla licenza di condurre della categoria A, se titolari della licenza della categoria D;
- c. i candidati alla licenza di condurre delle categorie A o D, se titolari della licenza della categoria E.

Art. 87¹⁷⁶ Esame teorico per l'ottenimento della licenza di condurre¹⁷⁷

¹ L'esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.¹⁷⁸

² Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l'esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico.¹⁷⁹

Art. 88 Esame pratico per l'ottenimento della licenza di condurre¹⁸⁰

¹ L'esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.¹⁸¹

² L'esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere la licenza.

³ L'esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.¹⁸²

¹⁷³ RS 747.201.7

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

¹⁷⁵ Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogati dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

¹⁸² Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

⁴ L'esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.¹⁸³

Art. 88^a¹⁸⁴ Ottenimento del brevetto radar ufficiale e dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar

¹ Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L'esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.¹⁸⁵

² È ammesso all'esame per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. I corsi di formazione e gli esami per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale sono condotti da organizzazioni riconosciute dall'UFT. L'UFT emana una direttiva che definisce i requisiti per l'organizzazione e i contenuti della formazione e dell'esame.

³ È ammesso all'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. Il corso di formazione deve essere assolto presso un'impresa idonea e sotto la direzione di un istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale. L'esame è condotto dall'istruttore dell'impresa.

⁴ Sugli esami deve essere redatto un rapporto da presentare all'autorità competente per il rilascio dei brevetti radar o delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar. Il brevetto radar ufficiale e l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati tramite iscrizione nella licenza di condurre.

Art. 89 Ripetizione dell'esame

¹ Chi non supera l'esame teorico o pratico per l'acquisizione della licenza di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell'esame teorico, la ripetizione si estende all'intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato.¹⁸⁶

² L'esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.¹⁸⁷

¹⁸³ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

¹⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

313 Documenti internazionali ed esteri

Art. 90¹⁸⁸ Rilascio

¹ Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall'autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell'allegato 6. Tale certificato non è valevole come licenza di condurre nelle acque svizzere.

^{1bis} Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne.¹⁸⁹

² Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare una licenza di condurre svizzero valida, ma al massimo per dieci anni a contare dal rilascio.

Art. 91¹⁹⁰ Riconoscimento dei documenti

¹ Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:

- a. una licenza di condurre nazionale;
- b. un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

² Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

³ Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i titolari di permessi di condurre che hanno raggiunto l'età minima secondo l'articolo 82.¹⁹¹

⁴ I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell'allegato 6.

⁵ Le patenti per il Reno valide e rilasciate in Svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 2010¹⁹² concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁹² Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale della navigazione sul Reno.

- a. la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente delle autorità sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
- b. la grande patente è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.¹⁹³

⁶ Le patenti per il Reno superiore valide e rilasciate in Svizzera, di cui al regolamento del 19 aprile 2002¹⁹⁴ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:

- a. la grande patente per il Reno superiore, la piccola patente per il Reno superiore, la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
- b. la grande patente per il Reno superiore è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.¹⁹⁵

Art. 91a¹⁹⁶ Acquisizione della licenza di condurre svizzero

¹ Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzero:

- a. le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;
- b. le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.

² Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pratico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estero valido. La licenza originaria deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di licenza di condurre svizzera.

³ L'UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

⁴ Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all'articolo 82. Al momento dell'acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere compiuto l'età minima prescritta nell'articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria.

⁵ La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza internazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l'esame. I permessi rilasciati all'estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

¹⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁹⁴ RS **747.224.221**

¹⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

6 ...197

Art. 91^b¹⁹⁸ Riconoscimento di altri certificati radar

¹ Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l'autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un'organizzazione o un'amministrazione riconosciute e che la formazione, l'esame e l'organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT di cui all'articolo 88a capoverso 2.

² L'UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.

³ I brevetti radar ufficiali rilasciati da un'autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.

⁴ I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l'apposito codice.

32 Natanti**321 Licenza di navigazione****Art. 92**¹⁹⁹ Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.

Art. 93 Tipi e categorie di licenze

¹ Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:

- a. l'ammissione ordinaria di natanti;
- b.²⁰⁰ l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale;
- c. l'ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).²⁰¹

¹⁹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

¹⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

² Le licenze per l'ammissione normale e quelle per l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale, si suddividono in licenze per:²⁰²

- a. battelli motorizzati (battelli a motore, battelli a vapore, ecc.);
- b. battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.);
- c. battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe);
- d. impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.);
- e. natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d'aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).

Art. 94 Condizioni e restrizioni

¹ La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.

² La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d'acqua o settori navigabili.

³ Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all'organismo d'ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L'organismo d'ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l'originale del modulo o un'altra sua forma riproducibile fino a quando l'annotazione rimane nella licenza di navigazione.²⁰³

Art. 95 Validità territoriale²⁰⁴

¹ La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 94 capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.²⁰⁵

² Non è tuttavia valevole:

- a. sul lago di Costanza, sull'Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW;
- b. sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore a 100 m³ o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.²⁰⁶

²⁰² Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³ Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell'autorizzazione doganale.²⁰⁷

Art. 96 Condizioni per il rilascio

¹ La licenza di navigazione è rilasciata se:

- a.²⁰⁸ il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
- b.²⁰⁹ è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile di cui agli articoli 153 e 155;
- c.²¹⁰ è stata dimostrata l'origine svizzera del natante, lo sdoganamento o l'esonero fiscale;
- d. il natante è stato sottoposto ad un'ispezione.

^{1bis} Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148j, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.²¹¹

² I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.

³ Il DATEC prende le disposizioni necessarie per l'ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.²¹²

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d'ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un'autorizzazione o fornire la prova dell'imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.²¹³

⁵ Qualora all'organismo d'ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell'annotazione di cui all'articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta:

- a. l'annullamento della licenza di navigazione;
- b. il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore;

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²¹³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

c. la cancellazione dell'annotazione.²¹⁴

⁶ Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell'impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.²¹⁵

⁷ È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all'estero e si stabilisce in Svizzera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell'importazione di un natante avvenuta nell'ambito del trasferimento del domicilio dall'estero nel territorio doganale svizzero. È necessario che l'immigrante abbia usato personalmente all'estero il natante per almeno sei mesi. L'importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.²¹⁶

Art. 96a²¹⁷ Licenza di navigazione collettiva

¹ La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che:

- a. nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili;
- b. sono in grado di provare che una persona che lavora nell'azienda possiede le conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non ispezionati;
- c.²¹⁸ hanno concluso un'assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di 2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.

² Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:

- a. il titolare dell'azienda e i suoi impiegati;
- b. i membri della famiglia del titolare o capo dell'azienda, se vivono con lui nella stessa economia domestica;
- c.²¹⁹ gli esperti dell'autorità d'ammissione e del servizio d'omologazione.

Devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.

³ La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:

- a. per le corse di riparazione e di rimorchio;

²¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

b. per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti;

c.²²⁰ per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un'imposizione doganale.

⁴ Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d'esercizio e dell'attrezzatura prescritta del natante.

Art. 97 Rilascio

¹ La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 3 dell'allegato 7.²²¹ Il DATEC definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell'allegato 7.²²²

² Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l'autorizzazione dell'autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l'uno né l'altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l'uso.

³ Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionamento d'un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.

⁴ In caso di perdita della licenza di navigazione, l'autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.

⁵ La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell'impresa; è compilata in nome dell'impresa o del suo capo responsabile.²²³

⁶ Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d'ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.²²⁴

Art. 98 Modifiche ed aggiunte

¹ Soltanto l'autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di navigazione.

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²²³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

² Il titolare è tenuto a notificare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un'aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.

322 Ispezione

Art. 99²²⁵ Generalità

¹ Di regola, per l'ispezione il natante dev'essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.²²⁶

² Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l'ispezione, a fornire gratuitamente l'aiuto e il materiale necessari.

³ Qualora la sicurezza o la protezione dell'ambiente lo esigano, l'autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.

Art. 100²²⁷ Ispezione di collaudo ufficiale

¹ I natanti devono essere sottoposti a un'ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L'ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all'allegato 12.

² Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui all'allegato 32 si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1, 108 e 109a sono rispettate. Le disposizioni degli articoli 18a, 18b, 19, 24 e 25 sono escluse dalla verifica del rispetto delle prescrizioni della circolazione secondo l'articolo 107 capoverso 1.²²⁸

³ Sono dispensati dall'ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera.²²⁹

⁴ Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all'allegato 33. L'originale, o un'altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l'allegato 32 sono conservati dall'autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.

⁵ Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

verbale della misurazione del rumore, l'ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell'allegato 10.²³⁰

Art. 100a²³¹ Redazione del verbale di collaudo

¹ Su richiesta, l'autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l'allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell'imbarcazione sportiva o dell'imbarcazione da diporto.²³²

² La persona o l'impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L'autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.²³³

³ Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

⁴ Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all'allegato 17.

⁵ Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all'autorità.

Art. 101 Ispezione periodica

¹ I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:²³⁴

- a. sei anni per i natanti non motorizzati;
- b. due anni per i natanti da noleggio;
- c. tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.²³⁵

² In casi particolari e per determinati impianti, l'autorità competente può prevedere altre scadenze.²³⁶

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³ La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquefatto sui natanti immatricolati, tranne che sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d'esecuzione del DATEC relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo 1994²³⁷ sulla costruzione dei battelli.²³⁸

⁴ La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.²³⁹

^{4bis} Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente nei termini indicati dal fabbricante. Gli intervalli tra i termini non devono superare tre anni.²⁴⁰

⁵ Per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive l'ispezione periodica ha luogo in acqua. L'autorità competente ha la facoltà di richiedere che l'ispezione di questi natanti si svolga a terra.²⁴¹

⁶ Per tutti gli altri natanti l'autorità competente stabilisce se l'ispezione periodica si svolge a terra o in acqua.²⁴²

Art. 102²⁴³ Ispezione speciale

Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.

Art. 103 Ispezione d'ufficio

L'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.

Art. 104 Misure in caso di constatazione di difetti

Se sono accertati difetti, l'autorità competente può limitare o vietare l'impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.

²³⁷ RS 747.201.7

²³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

²³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

²⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

²⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

²⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

323 Natanti esteri

Art. 105 Obbligo di portare contrassegni e di possedere un'autorizzazione

¹ L'obbligo di portare i contrassegni conformemente all'articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all'estero.

² Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all'estero è richiesta un'autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.²⁴⁴

³ L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.²⁴⁵ Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L'autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

⁴ L'autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.

Art. 106 Condizioni e rilascio

¹ L'autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all'estero viene accordata se:

- a. il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla circolazione possono essere osservate;
- b.²⁴⁶ non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;
- c.²⁴⁷ il proprietario o il detentore può presentare una licenza di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell'articolo 91 capoverso 1 lettera b;
- d.²⁴⁸ sono presentati il prescritto attestato dell'assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell'assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attestati che il proprietario o detentore ha versato all'autorità il premio per un'assicurazione collettiva;

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

e.²⁴⁹ il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all'estero.

² L'autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell'allegato 7.²⁵⁰

4 Disposizioni sulla costruzione

41 Disposizioni comuni

411 Generalità

Art. 107 Principio

¹ I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:

- a. le prescrizioni della circolazione siano osservate;
- b. la sicurezza delle persone a bordo sia garantita;
- c. le proprietà dell'acqua non possono essere alterate.

² Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.

³ L'autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d'aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).²⁵¹

Art. 107a²⁵² Disposizioni non applicabili

¹ Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1–4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.²⁵³

² L'articolo 125 (Impianto elettrico) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.

³ L'articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte di cui all'articolo 25 capoverso 1 o all'articolo 25 capoverso 2 lettera d.²⁵⁴

⁴ ...²⁵⁵

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

5 e 6 ...²⁵⁶

Art. 108 Protezione delle acque

¹ I natanti dotati di locali di soggiorno, d'installazioni per la cucina o d'impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.

² Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.

³ Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.

4 ...²⁵⁷

Art. 109²⁵⁸ Rumore in esercizio

Contro l'eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.

Art. 109a²⁵⁹ Rumore in esercizio consentito

¹ Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive con un solo motore la cui la potenza nominale è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a 67 dB(A).

² Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale di un singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innalzato di 3 dB(A).

³ Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccettuate le imbarcazioni sportive di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).

Art. 109b²⁶⁰ Prova del rispetto del rumore in esercizio consentito

¹ La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j per:

- a. le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 109a capoversi 1 e 2;
- b. le imbarcazioni sportive con un solo motore la cui potenza nominale non supera 40 kW.

²⁵⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

²⁵⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

² Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l'allegato 10.

³ Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l'autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l'articolo 148j come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell'imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).

⁴ L'autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all'articolo 109a capoverso 3, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l'allegato 10.

Art. 110 Carico

¹ Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal fabbricante, il carico ammissibile non può essere aumentato.²⁶¹

² Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.

Art. 111²⁶² Marchio di costruzione

¹ In luogo ben visibile devono essere apposti:

- a. sullo scafo: la marca e il tipo o il nome del fabbricante, come pure il numero individuale dello scafo;
- b.²⁶³ sul motore: la marca e il tipo o il nome del fabbricante, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore.

² I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.

³ Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal fabbricante o dal suo mandatario^{264, 265}

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²⁶⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

Art. 112 Locali abitabili e di soggiorno

I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.

412 Bordo libero e stabilità**Art. 113** Bordo libero

¹ I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

² Il bordo libero è misurato dalla linea d'acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest'ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.

Art. 114 Stabilità

¹ I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.

² In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.

413 Scafo**Art. 115** Principio

Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.

Art. 116 Oblò e raccordi allo scafo

¹ I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.

² Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d'acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:

- a. ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico;
- b. alle tubazioni dell'acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».²⁶⁶

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 117 Paratie

Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne.²⁶⁷ I passi d'uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.

Art. 118 Uscite di soccorso

Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un'uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.

Art. 119²⁶⁸ Pavimenti e rivestimenti

¹ I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.

² I rivestimenti devono essere amovibili.

Art. 120 Impianti ed attrezzi d'esaurimento

¹ I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l'acqua di sentina. Le pompe devono essere auto-aspiranti.

² Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.²⁶⁹

414 Impianto delle macchine**Art. 121**²⁷⁰ Generalità

¹ La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:

- a. i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle;

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

- b. i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far marcia indietro;
- c. sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere manovrati dal posto di governo²⁷¹; per i motori la cui potenza propulsiva non supera 6 kW è sufficiente che il posto di governo sia equipaggiato con un dispositivo di arresto.

² I motori entro bordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.²⁷²

³ ...²⁷³

⁴ I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell'ordinanza del 14 ottobre 2015²⁷⁴ sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere.²⁷⁵

⁵ I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2,50 m.²⁷⁶

Art. 122 Tubi di scappamento

I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere installati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d'incendio e danni per la salute.

Art. 123²⁷⁷ Installazioni per il carburante

¹ L'impianto per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.

² I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.²⁷⁸

²⁷¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).
RS 747.201.3

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU **1998** 1476). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³ I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d'aerazione.²⁷⁹ Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.

3bis e 3ter 280...

^{3quater} Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all'interno del natante in modo tale che, durante l'uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.²⁸¹

⁴ Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.

⁵ I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace.²⁸²

⁶ Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili:

- a. i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere protetti da paratie ignifughe;
- b. le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo;
- c. le tubazioni d'aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio;
- d. le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti;
- e. le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate all'esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall'esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore, come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.

⁷ Deve essere possibile l'impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.²⁸³

Art. 124 Installazioni ad aria compressa

Le prescrizioni federali concernenti le installazioni e l'esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle installazioni ad aria compressa.

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²⁸⁰ Introdotti dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RU **1993** 3333). Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

²⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

²⁸³ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

415 Impianto elettrico

Art. 125 Prescrizioni applicabili

La costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di installazioni elettriche a corrente debole e forte.

Art. 126 Disposizioni particolari

¹ Per l'impianto elettrico dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all'ambiente, al calore, all'umidità e ignifughi.

² La tensione ammessa è fissata come segue:

- a. 250 V per l'illuminazione ed il riscaldamento;
- b. 500 V per l'impianto di forza motrice.

Tensioni più elevate possono essere autorizzate per impianto speciale, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.

³ Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell'impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.

⁴ I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.

⁵ Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.

⁶ Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell'elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.

⁷ I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev'essere dotato di una messa a terra efficace. Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.

416 Impianti di timoneria e di governo²⁸⁴

Art. 127 Impianti di governo²⁸⁵

¹ Ogni natante dev'essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.²⁸⁶

² Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d'esercizio.

Art. 128²⁸⁷ Posti di governo

¹ I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d'approdo e di partenza alle banchine.

² In condizioni normali d'esercizio, al posto di governo il livello d'intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all'altezza della testa del timoniere.

417 Impianti per gas liquefatto²⁸⁸

Art. 129²⁸⁹ Impianti per gas liquefatto

¹ Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

² Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

³ Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 feb. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU **2017** 1657). Correzione del 4 apr. 2017 (RU **2017** 2291).

⁴ Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.

⁵ Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.

⁶ L'emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall'articolo 32c capoverso 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983²⁹⁰ sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l'Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.

Art. 130²⁹¹

418 Attrezzatura

Art. 131 Principio

¹ I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.

² Gli oggetti dell'attrezzatura o prescritto devono sempre essere pronti all'uso e trovarsi in un luogo apposito.

Art. 132 Attrezzatura minima

¹ I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti d'attrezzatura o menzionati nell'allegato 15.²⁹²

² I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere installati in modo fisso.

³ I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente prescritti nell'articolo 33 devono essere collocati in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. A 1 m di distanza dal centro dell'apertura di fuoruscita del suono devono produrre un livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A (L_{pASmax}), compreso tra 120 e 130 dB. La misurazione per determinare il L_{pASmax} viene effettuata con i tempi di «slow/risposta lenta».²⁹³

^{3bis} Durante l'emissione dei segnali acustici prescritti, la disposizione dei segnalatori acustici di cui al capoverso 3 non deve creare pericoli per l'udito delle persone che si trovano a bordo durante l'uso conforme del battello.²⁹⁴

²⁹⁰ RS **832.30**

²⁹¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

²⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴ Il cordame e i dispositivi dell'ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione.²⁹⁵

⁵ ...²⁹⁶

Art. 133²⁹⁷ Requisiti per indicatori di velocità di virata, apparecchi radar e apparecchi Satnav

¹ A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar, gli indicatori di velocità di virata e gli apparecchi radar devono soddisfare i requisiti dell'allegato M del regolamento del 18 maggio 1994²⁹⁸ per l'ispezione dei battelli del Reno (omologazione).

² A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un'omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del fabbricante secondo la direttiva 2014/90/UE²⁹⁹, secondo la sua versione applicabile nell'UE.³⁰⁰

³ Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni e il loro esercizio deve essere conforme alle medesime.

⁴ I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo di natanti in navigazione radar sono retti dall'allegato 34.³⁰¹

Art. 134 Mezzi di salvataggio

¹ Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.³⁰²

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁹⁶ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

²⁹⁸ RS **747.224.131**. Questo testo non è pubblicato nella RU. Ne possono essere ottenute copie presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch). Il testo (in tedesco e in francese) può anche essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno.

²⁹⁹ Direttiva 2014/90 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

² I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all'articolo 134a.³⁰³

^{2bis} I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.³⁰⁴

³ Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994³⁰⁵ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC. I palischi non sono ammessi come canotti di salvataggio.³⁰⁶

⁴ Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.³⁰⁷

^{4bis} La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:

- a. ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11) e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1) che circolano su laghi nella zona rivierasca interna o esterna;
- b. ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994³⁰⁸ sulla costruzione dei battelli.³⁰⁹

⁵ A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m², oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio di almeno 10 m.³¹⁰

⁶ La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.³¹¹

⁷ ...³¹²

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

³⁰⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁰⁵ RS **747.201.7**

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

³⁰⁸ RS **747.201.7**

³⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

³¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³¹² Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, (RU **2001** 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Art. 134^{a313} Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

¹ Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per lo stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.³¹⁴

² A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134, l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.

³ Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 2006³¹⁵.

⁴ L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.

42 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto

Art. 135³¹⁶

Art. 136³¹⁷ Bordo libero

¹ Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:

- a. per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva:

– fino a 6 kW	30 cm
– da 6 kW fino a 30 kW	35 cm
– più di 30 kW	40 cm
- b. per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm

² In deroga all'articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte supe-

³¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³¹⁵ La norma può essere consultata o ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

³¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

riore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.

³ Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all'80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.

⁴ Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.

Art. 137³¹⁸ Stabilità

¹ In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°;
- b. l'acqua non deve penetrare all'interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;
- c. nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo;
- d. sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;
- e. sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.

² All'atto dell'ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall'asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:

- a. 18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;
- b. 90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

³ I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.

Art. 138³¹⁹ Galleggiabilità

¹ In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:

- a. i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m²;

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

- b. i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6 kW;
- c. i natanti a remi da noleggio;
- d.³²⁰ i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.

² La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.

Art. 138^{a321} Posti disponibili e numero di persone

Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall'allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.

Art. 139 Potenza di propulsione

La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d'una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all'allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal fabbricante del natante.

Art. 140 Impianti di governo

¹ Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d'esercizio del natante lo richiede.

² ...³²²

Art. 140^{a323} Manovrabilità dei natanti a vela

La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.

Art. 140^{b324}

Art. 141³²⁵

³²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³²¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³²² Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³²³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

³²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

43 Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti

Art. 142³²⁶

Art. 143 Linea d'immersione

¹ I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.³²⁷

² Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell'allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

Art. 143a³²⁸ Stabilità dei battelli per il trasporto di merci

¹ Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l'autorità competente decide se occorre fornire tale prova.

² La stabilità è comprovata se l'angolo d'inclinazione trasversale del natante, pronto all'esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L'altezza metacentrica del natante pronto all'esercizio e a pieno carico non dev'essere inferiore a 1,00 m.

³ Occorre tenere conto dell'influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.

⁴ Se la posizione del baricentro del natante pronto all'esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.

⁵ Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

- a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m²;
- b. momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo

$$M_{S\text{ circolo}} = \frac{c \times v^2 \times D}{L_{CWL}} \times \left[KG - \frac{T}{2} \right] \quad [kNm]$$

dove:

³²⁶ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

- LCWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m;
 c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4;
 v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s;
 T è il pescaggio del natante a pieno carico in m;
 D è il dislocamento del natante a pieno carico in t;
 KG è l'altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.

⁶ Qualora sia prevedibile che nell'esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell'angolo di sbandamento.

⁷ Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l'autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.

Art. 144 Bordo libero

¹ Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano.³²⁹ Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d'acqua appartengono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).

² Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:

- a.³³⁰ per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura
 - 30 cm per la zona 2
 - 15 cm per la zona 3;
- b. per i battelli sprovvisti di ponte:
 - 100 cm per la zona 2
 - 50 cm per la zona 3.

³ Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a

- 10 cm per la zona 2
- 5 cm per la zona 3

In tale caso il bordo libero si calcola secondo l'allegato 14.

⁴ Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso 3, soltanto se:

- a. la loro larghezza media raggiunge il 60 % almeno della larghezza del battello, misurata a metà lunghezza dello stesso;

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

b. esse sono stagne fino all'altezza della distanza di sicurezza.

⁵ Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di:

- a. 90 cm per la zona 2;
- b. 45 cm per la zona 3.³³¹

⁶ Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell'impianto galleggiante e con l'applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull'impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all'esercizio. Deve essere considerato l'influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.³³²

⁷ Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

- a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m²;
- b. spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante l'esercizio effettivo;
- c. altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).³³³

⁸ Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l'autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.³³⁴

Art. 145 Distanza di sicurezza

¹ La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno:

- 60 cm per la zona 2,
- 30 cm per la zona 3.³³⁵

Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.

² La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev'essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1:

- a. se si tratta di stive che si estendono da un bordo all'altro, di:
 - 40 cm per la zona 2

³³¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³³² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³³³ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³³⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

- 20 cm per la zona 3;
- b. se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all'altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell'allegato 14.

³ Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.³³⁶

Art. 146 Scafo

¹ Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d'una società di classificazione riconosciuta.³³⁷

² I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.³³⁸

³ La distanza tra la paratia di collisione e l'intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra $\frac{1}{12}$ e $\frac{1}{8}$ della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a $\frac{1}{8}$ della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno $\frac{1}{5}$ della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.³³⁹

⁴ La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.³⁴⁰

⁵ La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d'uomo o altre aperture.³⁴¹

³³⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

Art. 146³⁴² Ancora, catena dell'ancora

¹ Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell'ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall'Ufficio federale dei trasporti.

² L'autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell'ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l'ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L'autorità competente può richiedere l'allungamento della catena dell'ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all'impiego di ancore ad alta tenuta.

³ L'estremità della catena dell'ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.

Art. 147³⁴³ Impianti d'esaurimento

¹ Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.³⁴⁴

² Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.

³ Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.

⁴ La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:

$$Q = 0,1 \times d^2 \quad [l/min]$$

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:

$$d = 2 \times \sqrt{L \times (B + H) + 25} \quad [mm]$$

dove:

L è la lunghezza massima del natante o dell'impianto galleggiante senza rimorchi in m;

B è la larghezza del natante o dell'impianto galleggiante all'ordinata in m;

H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto galleggiante in m.³⁴⁵

³⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Art. 147^a346 Mezzi di salvataggio

Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l'impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.

44 Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone³⁴⁷**Art. 148³⁴⁸**

¹ Per la costruzione e l'attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994³⁴⁹ sulla costruzione dei battelli.³⁵⁰

² Per i battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140a. Si applicano inoltre i requisiti di cui all'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.³⁵¹

³ In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell'articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collettivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC.³⁵²

⁴ I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.³⁵³

⁵ Le imprese che gestiscono i battelli di cui al capoverso 4 devono disporre di un piano d'emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere messe tempestivamente in sicurezza. Se per attuarlo sono

³⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁴⁹ RS **747.201.7**

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU **2016** 159).

³⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

necessari servizi d'intervento, il piano d'emergenza deve essere convenuto con tali servizi.³⁵⁴

45³⁵⁵ Disposizioni particolari per i gommoni

Art. 148a Costruzione

¹ Prua e poppa del gommone devono essere piegate verso l'alto. Le camere d'aria laterali di un gommone chiuso devono essere saldate a poppa e a prua, incollate saldamente o unite in maniera analoga. Il gommone deve essere costruito in maniera tale da assicurare sufficiente stabilità e manovrabilità.

² Le installazioni sul gommone devono essere effettuate in modo che non danneggino la superficie del gommone o le camere d'aria.

Art. 148b Camere d'aria e rinforzi

¹ I gommoni devono constare nella lunghezza di un numero sufficiente di camere d'aria separate.

² I gommoni di lunghezza superiore a 4,50 m devono avere almeno due camere d'aria trasversali unite alle camere d'aria longitudinali. Si possono ammettere altri dispositivi che assicurino una sufficiente stabilità.

³ I punti dei gommoni soggetti a forti sollecitazioni e particolarmente a rischio come i bordi e la parte inferiore delle camere d'aria longitudinali devono essere rinforzati.

Art. 148c Dispositivo di riflusso dell'acqua

Qualora un gommone sia dotato di dispositivo di riflusso dell'acqua, questo deve eliminare rapidamente l'acqua raccolta a bordo a prescindere dalla direzione di navigazione.

Art. 148d Cima di sicurezza, elementi metallici

¹ Sul lato esterno di ogni gommone va passata una cima di sicurezza ben tesa.

² Prua e poppa del gommone devono essere dotate di elementi metallici per il fissaggio di cime di ormeggio o di salvataggio.

Art. 148e Dispositivo di fissaggio

Per ogni passeggero ammesso devono essere previsti due dispositivi di fissaggio, di cui almeno uno per il fissaggio dei piedi al fondo. Devono essere concepiti in modo da impedire che il passeggero scivoli o rimanga impigliato.

³⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

Art. 148^f Numero di passeggeri ammessi

¹ Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del fabbricante. Esso può superare il numero calcolato secondo l'allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un'unità.

² Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.

46³⁵⁶ Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive**Art. 148g³⁵⁷** Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti

¹ Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l'articolo 148h e gli operatori economici o gli importatori privati coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le disposizioni che li concernono della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto³⁵⁸:

- a. articolo 4 e l'allegato I ivi menzionato;
- b. articoli 7–12; e
- c. articolo 25 e l'allegato IX ivi menzionato.

² L'obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell'UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

³ D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione.

⁴ Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.

⁵ Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

³⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁵⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

⁶ La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148/³⁵⁹ Valutazione della conformità

¹ Ai fini della valutazione della conformità si applicano:

- a. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto³⁶⁰; e
- b. l'allegato II della decisione n. 768/2008/CE³⁶¹ menzionato negli articoli 20–24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

² Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.

Art. 148/³⁶² Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto³⁶³ devono, per il relativo settore specifico:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996³⁶⁴ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

² Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l'articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.

Art. 148/³⁶⁵ Dichiarazione di conformità

¹ Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiara-

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015 4351**).

³⁶⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

³⁶¹ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015 4351**).

³⁶³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

³⁶⁴ RS **946.512**

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015 4351**).

zione di conformità giusta l'articolo 15 paragrafi 1–4 e l'allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto³⁶⁶.

² Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un'imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l'articolo 15 paragrafo 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

³ La dichiarazione giusta l'articolo 15 paragrafo 5 e l'allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l'articolo 15 paragrafi 1–4 e l'allegato ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148^{k367} Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all'allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto³⁶⁸ o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148^{B369} Vigilanza del mercato

¹ Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall'articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

² Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:

- a. richiedere all'operatore economico o all'importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità;
- b. prelevare campioni;

³⁶⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

³⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁶⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

³⁶⁹ Originario art. 148k. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

- c. disporre esami;
- d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

³ Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell'operatore economico o dell'importatore privato interessato, una verifica tecnica dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:

- a. l'operatore economico o l'importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
- b. vi sono dubbi che un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
- c. un'imbarcazione sportiva, un'imbarcazione sportiva parzialmente completata, un'imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.

⁴ Se dal controllo o dall'ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l'articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 2009³⁷⁰ sulla sicurezza dei prodotti.

⁵ Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o di disporre le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l'opportunità di pronunciarsi all'operatore economico o all'importatore privato interessato.

5 Equipaggio

Art. 149 Generalità

¹ Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.³⁷¹

² I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell'impianto delle macchine.³⁷²

Art. 150 Battelli per trasporto di merci

¹ L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall'autorità competente.

³⁷⁰ RS 930.11

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

² Di regola, esso si compone:

- a. sui battelli motorizzati d'una capacità di carico
 - fino a 1000 t 1 marinaio,
 - oltre 1000 t 2 marinai;
- b. per i battelli rimorchiati 1 marinaio;
- c. per i convogli spinti d'una capacità di carico complessiva
 - fino a 1000 t 1 marinaio,
 - oltre 1000 t 2 marinai.

³ Esso può essere aumentato:

- a. se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;
- b. se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;
- c. se le installazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell'equipaggio fisso con una formazione adeguata;
- d. se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.

⁴ Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo;
- b. il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo non dura più di 45 minuti;
- c. nel posto di governo il battello è equipaggiato con un apparecchio radio-elettrico pronto all'uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell'impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
- d. nel luogo d'arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.³⁷³

⁵ Se le circostanze locali lo richiedono, l'autorità competente può imporre ulteriori oneri.³⁷⁴

³⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Art. 151 Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta

L'effettivo dell'equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall'autorità competente.

Art. 152 Battelli per passeggeri

L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o ad autorizzazione.

6 Assicurazione sulla responsabilità civile**Art. 153** Assicurazione obbligatoria

¹ Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un'assicurazione sulla responsabilità civile.³⁷⁵

² Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall'obbligo di assicurazione i seguenti natanti:³⁷⁶

- a. natanti non motorizzati;
- b. gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m;
- c.³⁷⁷ battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m².³⁷⁸

^{2bis} Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.³⁷⁹

³ La stipulazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d'assicurazione.

Art. 154 Assicuratore

L'assicurazione sulla responsabilità civile dev'essere stipulata presso un istituto d'assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d'attività. Per i natanti esteri, l'autorità competente può riconoscere un'assicurazione stipulata all'estero, a condizione che la stessa sia conforme alla presente ordinanza.

³⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

Art. 155³⁸⁰ Assicurazione minima per non concessionari

¹ Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m², il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l'assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e quelli materiali.

² Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.³⁸¹

³ ...³⁸²

⁴ Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.

⁵ L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:

- a. per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m;
- b. per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale;
- c.³⁸³ per i battelli a vela utilizzati per il trasporto professionale e non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m²;
- d. per i kite surf.³⁸⁴

⁶ In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un'assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall'assicurazione del natante che vi prende parte. L'autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa l'importo minimo dell'assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l'assicurazione ordinaria.

Art. 155a³⁸⁵ Contratti d'assicurazione per concessionari

¹ I contratti d'assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all'Ufficio federale dei trasporti.

² L'UFT può esigere che l'ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³⁸² Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, con effetto dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

³⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

Art. 156 Attestato d'assicurazione

¹ L'attestato e la notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell'allegato 9. Il DATEC determina nell'allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.³⁸⁶

² Un nuovo attestato d'assicurazione dovrà essere presentato all'autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:

- a. dopo il cambiamento del proprietario o del detentore;
- b. dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone;
- c. dopo che l'assicuratore abbia notificato l'interruzione o la cessazione dell'assicurazione (art. 36 cpv. 3 LNI);
- d. in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.

³ L'assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d'assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.

⁴ Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all'autorità che l'ha rilasciata.³⁸⁷ La validità dell'assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d'assicurazione. L'autorità comunica all'assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell'assicurazione sono sospesi.

⁵ Il DATEC emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l'autorità d'ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.³⁸⁸

7 Prestito e noleggio di natanti

Art. 157 Prestito

¹ Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l'uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

² Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell'Amministrazione delle dogane.³⁸⁹

³ L'esistenza di una cessione a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene valutata per analogia secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 2009³⁹⁰ sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive.³⁹¹

Art. 158 Noleggio

¹ I natanti per la condotta dei quali è necessario una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore la loro licenza di condurre.

² I natanti per la condotta dei quali non occorre una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l'età minima seguente:

- a. 14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela;
- b. dieci anni compiuti per gli altri natanti.³⁹²

³ È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.

Art. 159 Doveri del noleggiatore

¹ Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l'attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.

² Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

³⁹⁰ RS **745.1**

³⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

³⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

8 Impianti per la navigazione

Art. 160 Generalità

¹ Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.

² Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.

³ La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.

Art. 161 Distanze

Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure gli altri impianti fissi in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcati e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.

9 Disposizioni speciali

Art. 162³⁹³ Diritti speciali

¹ I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell'Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.

² Per i natanti di cui al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l'utilizzazione specifica dei medesimi l'esiga.

Art. 163 Deroghe

¹ L'autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:³⁹⁴

- a. articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle zone dove la riva è ripida;

³⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

³⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

- b. articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a scopo di allenamento;
- c. articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicate;
- d. articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto;
- e.³⁹⁵ ...
- f. articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche;
- g. articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti non è richiesta la targa con il numero di costruzione;
- h.³⁹⁶ ...
- i. articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.
- k.³⁹⁷ ...
- l.³⁹⁸ articoli 148a–f per gommoni impiegati non a titolo professionale ma esclusivamente per competizioni. Sulla licenza di navigazione va riportato l'uso previsto;
- m.³⁹⁹ allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso 2 primo comma per percorsi durante competizioni;
- n.⁴⁰⁰ articolo 77 capoverso 3 lettera e. Essa può opportunamente ridurre il raggio di 100 m se ciò non pregiudica la sicurezza della navigazione dei battelli in servizio regolare.

² La commissione peritale per l'esame di tipo può autorizzare deroghe all'articolo 132 per certe categorie di piccoli natanti, quando attrezzi dell'attrezzatura prescritti non possono essere convenientemente sistemati.

³ Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l'accordo dell'Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all'articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all'articolo 73 (trasporti speciali).

⁴ Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell'esercito ed ai loro conduttori restano riservate.

³⁹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁹⁶ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

³⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU **1998** 1476). Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

³⁹⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

³⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Art. 164⁴⁰¹ Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

¹ I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.

² La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.

10 Disposizioni finali

Art. 165 Esecuzione

¹ I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

² L'UFT agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest'ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.

³ Il DATEC può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.⁴⁰²

Art. 166 Disposizioni transitorie

¹ I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con una licenza di condurre conformemente all'allegato 5.

2 ...⁴⁰³

3 ...⁴⁰⁴

⁴ Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.⁴⁰⁵

⁵ L'articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.⁴⁰⁶

6 ...⁴⁰⁷

7 ...⁴⁰⁸

⁴⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁴⁰² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴⁰³ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁴⁰⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁴⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 219).

⁴⁰⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁸ Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.⁴⁰⁹

⁹ L'articolo 123 capoversi 3^{quater} e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998.⁴¹⁰

¹⁰ La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.⁴¹¹

¹¹ Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 153 concernenti l'assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.⁴¹²

¹² Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.⁴¹³

¹³ Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un fabbricante con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l'Associazione svizzera dei fabbricanti navali⁴¹⁴ indicando il fabbricante, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell'Associazione dei fabbricanti navali che certifichi la registrazione dell'imbarcazione sportiva entro i termini.⁴¹⁵

¹⁴ I natanti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.⁴¹⁶

¹⁵ Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano

⁴⁰⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴¹¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

⁴¹² Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴¹⁴ Associazione svizzera dei fabbricanti navali, Sede commerciale, Casella postale 74, 8117 Fällanden.

⁴¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoversi 2 e 3.⁴¹⁷

¹⁶ L'articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell'articolo 143a, essa dovrà essere fornita all'autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L'autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.⁴¹⁸

¹⁷ ...⁴¹⁹

¹⁸ Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all'estero fino al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007⁴²⁰ sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell'articolo 90.⁴²¹

¹⁹ I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 4.⁴²²

²⁰ Le autorizzazioni accordate secondo l'articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l'autorità competente può accordare un'ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.⁴²³

²¹ Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134 capoverso 1.

⁴¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1089).

⁴¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2014** 261).

⁴²⁰ RU **2007** 2275

⁴²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴²² Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴²³ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017.⁴²⁴

²² Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l'OGMot⁴²⁵, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell'OGMot.⁴²⁶

²³ In deroga all'articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell'OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell'ambito di un trasferimento dall'estero del proprietario o del detentore dell'imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un'imbarcazione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;
- b. le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2.⁴²⁷

²⁴ I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell'attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie:

- a. fino a 60 persone, la nuova categoria B I;
- b. da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1;
- c. più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.

Fino alla sostituzione del documento, il titolare di una licenza può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore che richiede una licenza della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un'impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se la licenza secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell'autorità competente). La validità del nuovo documento deve

⁴²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴²⁵ [RU **1993** 3333, **1997** 558, **1999** 754 all. n. 7, **2006** 4705 n. II 71, **2007** 2313, **2008** 301. RU **2015** 4401 art. 20]. Vedi ora l'OMBat (RS **747.201.3**).

⁴²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

essere limitata alle acque per le quali era valido la licenza secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).⁴²⁸

Art. 166a⁴²⁹ Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2008

¹ I fanali d'albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.

² I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.

³ La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all'articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 2007⁴³⁰ può essere mantenuta invariata.

Art. 166b⁴³¹ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 gennaio 2014

¹ I natanti che non dispongono dell'attrezzatura necessaria per effettuare navigazioni a mezzo radar possono continuare a circolare in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

² I conduttori che non dispongono di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar possono continuare a condurre natanti in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

³ I conduttori che hanno effettuato navigazioni a mezzo radar prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all'autorità competente fino al 15 febbraio 2019 per il rilascio senza esami di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. Alla domanda deve essere allegata una conferma scritta del datore di lavoro. Dalla stessa deve risultare che il conduttore ha effettuato almeno 50 giorni di navigazione con impiego di radar.

⁴ I conduttori che hanno frequentato un corso sull'impiego del radar e che hanno superato un esame teorico e pratico prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all'autorità competente entro due anni dall'entrata in vigore della stessa modifica per ottenere il rilascio di un brevetto radar ufficiale. Alla domanda deve essere allegato un certificato comprovante la formazione assolta e gli esami superati. Il brevetto può essere rilasciato solo se il corso sull'impiego del radar e gli esami adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell'UFT di cui all'articolo 88a capoverso 2.

⁵ I Cantoni verificano entro il 15 febbraio 2019 se nel loro territorio vi sono acque o settori navigabili che devono essere segnalati, per motivi di sicurezza, con riflettori radar secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4 (art. 39 cpv. 2) e provvedono alla loro segnalazione.

⁴²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

⁴³⁰ RU **2007** 2275

⁴³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).

⁶ I giubbotti di salvataggio per gommoni utilizzati conformemente al diritto previgente possono continuare a essere utilizzati legalmente senza modifiche.

⁷ L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento utilizzato conformemente al diritto previgente (SN EN 393:1994) può continuare a essere utilizzato legalmente senza modifiche.

Art. 166c⁴³² Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 ottobre 2015

¹ Le imprese che gestiscono i battelli di cui all'articolo 148 capoverso 4 devono predisporre il piano d'emergenza di cui all'articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 14 ottobre 2015.

² I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

³ I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

⁴ Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE⁴³³ rimangono valide finché l'imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.

⁵ Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell'UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all'articolo 96.

⁶ Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE⁴³⁴ e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del 14 ottobre 2015, possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti.

⁷ Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE possono essere installati a bordo soltanto fino al 15 febbraio 2017.

⁸ Sui battelli a motore occorre controllare entro il 15 febbraio 2021 se la disposizione dei segnalatori acustici da parte del proprietario o del detentore rispetta le disposizioni di cui all'articolo 132 capoverso 3bis. Se tali disposizioni non sono rispettate, entro la data summenzionata il proprietario o il detentore deve adottare misure atte a garantire il loro rispetto.

⁴³² Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴³³ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18.

⁴³⁴ Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁹ Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente rimangono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest'ultima deve essere sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.

Art. 167 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.

*Allegato 1*⁴³⁵
(art. 2 cpv. 2)

Equivalenze terminologiche

1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto⁴³⁶ a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

Espressione utilizzata nell'UE	Espressione utilizzata in Svizzera
Immissione sul mercato della Comunità/ dell'Unione europea	Immissione in commercio in Svizzera
Messa in servizio nella Comunità/nell'Unione europea	Messa in servizio in Svizzera
Persona stabilita nella Comunità/nell'Unione europea	Persona stabilita in Svizzera
Stato membro	Svizzera
Nazionale	Svizzero
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Dichiarazione di conformità CE/UE	Dichiarazione di conformità
Certificato di esame CE per tipo	Certificato di esame del tipo
Certificato CE per tipo	Certificato del tipo
Esame per tipo CE/UE	Esame del tipo
Procedura di esame per tipo CE/UE	Procedura di esame del tipo

⁴³⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴³⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

*Allegato 1a*⁴³⁷

(art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Contrassegni dei battelli

1. Contrassegni cantonali

I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue:

Zurigo	ZH	Sciaffusa	SH
Berna	BE	Appenzello Esterno	AR
Lucerna	LU	Appenzello Interno	AI
Uri	UR	San Gallo	SG
Svitto	SZ	Grigioni	GR
Untervaldo Sopraselva	OW	Argovia	AG
Untervaldo Sottoselva	NW	Turgovia	TG
Glarona	GL	Ticino	TI
Zugo	ZG	Vaud	VD
Friburgo	FR	Vallese	VS
Soletta	SO	Neuchâtel	NE
Basilea Città	BS	Ginevra	GE
Basilea Campagna	BL	Giura	JU

2. Contrassegni della Confederazione

I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue:

natanti dell'Amministrazione A natanti dell'esercito M

3. Contrassegni particolari

- a. I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di un'impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell'impresa seguite da numeri.
- b. I natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale portano:
 - le iniziali cantonali e un numero d'ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999;
 - o
 - targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell'anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

⁴³⁷ Originario all. 1. Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219), dal n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane (RU 2007 1469) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

Esempio:



Stampa:

- striscia rossa
- cifre bianche nella striscia

- I natanti stazionati all'estero devono essere contrassegnati con le iniziali dei Cantoni, seguite da numeri, una striscia verticale nera di 4 cm di larghezza e la lettera «Z»). La striscia nera contiene le cifre del mese e le due ultime dell'anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

Esempio:



Stampa:

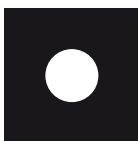
- striscia nera
- cifre bianche nella striscia

*Allegato 2*⁴³⁸
(art. 18)

Segnali a vista dei natanti

Generalità

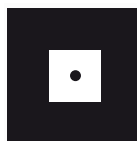
1. Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo. Occorre pertanto riferirsi al testo dell'ordinanza, il quale fa esclusivamente fede.
2. I simboli utilizzati hanno il seguente significato:
 - a. fanali:



luce fissa visibile per tutto l'orizzonte



luce fissa visibile soltanto su un arco d'orizzonte limitato



luce fissa visibile soltanto su un arco d'orizzonte limitato non visibile per chi la guarda



luce intermittente

- b. tavole o bandiere e palloni:

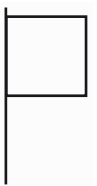
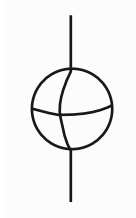
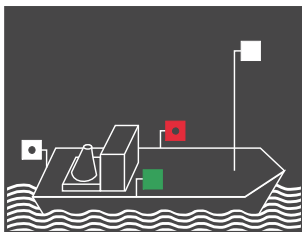


tavola o bandiera



pallone

⁴³⁸ Aggiornato dai n. II delle O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219), del 18 giu. 2008 (RU **2008** 3221) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).



1

Battelli motorizzati

Articolo 24 capoverso 1

– *battelli isolati o rimorchiati altri natanti*

fanale d'albero o fanale di prua:

luce chiara bianca

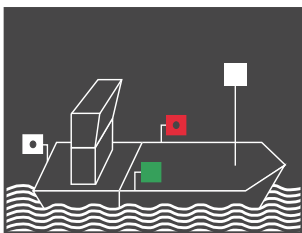
fanali laterali:

luce chiara verde

luce chiara rossa

fanale di poppa:

luce ordinaria bianca



1a

– *convogli spinti*

fanale d'albero:

luce chiara bianca sul natante di testa

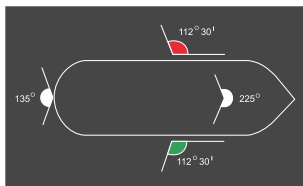
fanali laterali:

luce chiara verde

luce chiara rossa

fanale di poppa:

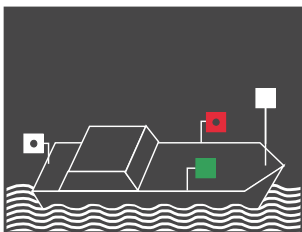
luce ordinaria bianca



2

– *imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto*

i fanali secondo il capoverso 3 lettera a

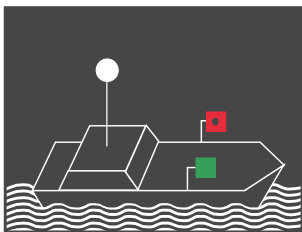


3

capoversi 2 lettera a e 3 lettera a

– *imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate*

i fanali secondo il capoverso 1



4

capoversi 2 lettera b e 3 lettera d

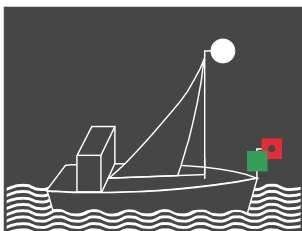
- imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore

fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa



4a

capoverso 3 lettere c e d

- imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

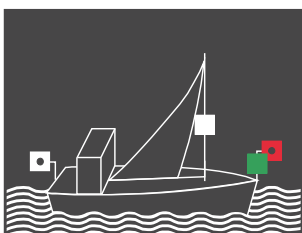
fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



4b

capoverso 3 lettere a e b

- battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

fanale d'albero:

luce bianca

fanali laterali:

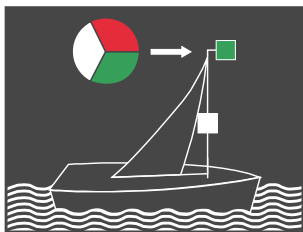
luce verde

luce rossa

fanale di poppa:

luce bianca

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.



4c

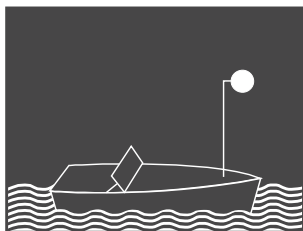
capoverso 4

– *battelli a vela che navigano a motore*

fanale d'albero:

luce bianca

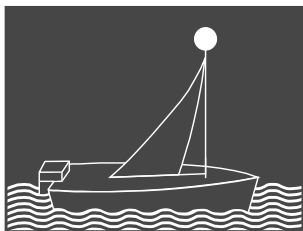
I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale d'albero tricolore collocato sulla punta dell'albero o nelle sue vicinanze.



5

capoverso 5

Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi:
fanale ordinario a luce bianca



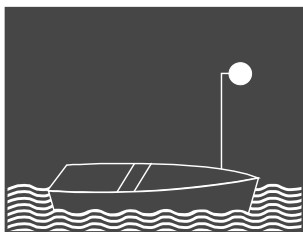
6

Natanti senza motore

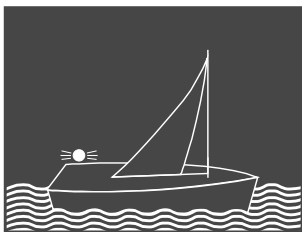
Articolo 25 capoverso 1

– *natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato*

fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte



7

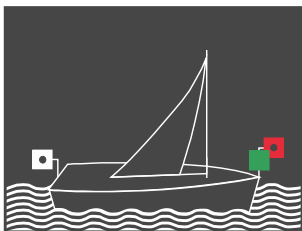


8

capoverso 2

– *battelli a vela che navigano a vela*

fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte



9

capoverso 2 lettere a e b

fanali laterali:

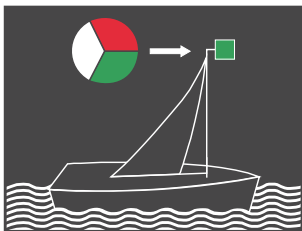
luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all'altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

Fanale di poppa:

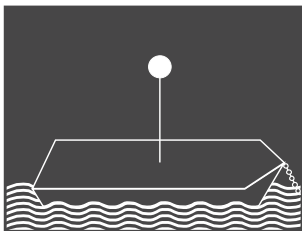
luce bianca



9a

lettera c

fanale d'albero tricolore collocato sulla punta o vicino alla punta dell'albero

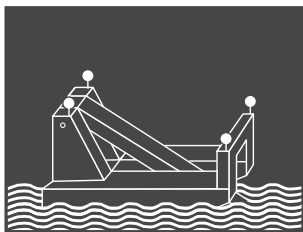


10

Natanti in stazionamento

Articolo 26 capoverso 1

luce ordinaria bianca, visibile per tutto l'orizzonte

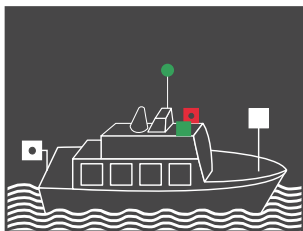


11

capoverso 2

– *impianti galleggianti*

quando la sicurezza della navigazione lo esige: illuminazione che consenta di distinguere i contorni



12

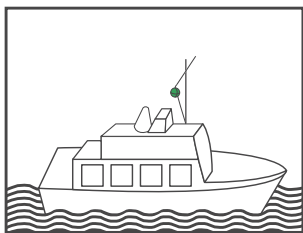
Battelli con precedenza

Articolo 27 lettera a

fanale d'albero:
luce chiara bianca

fanali laterali:
luce chiara verde
luce chiara rossa

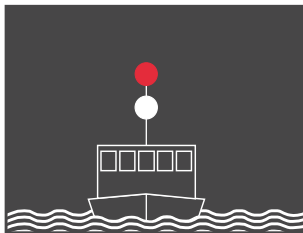
fanale di poppa:
luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m
più in alto del fanale d'albero:
fanale chiaro a luce verde visibile per tutto
l'orizzonte



13

lettera b

pallone verde

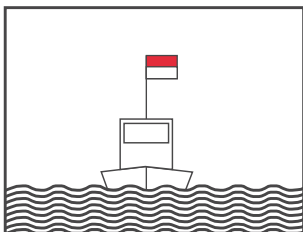


14

Protezione contro il moto ondoso

Articolo 28 lettera a

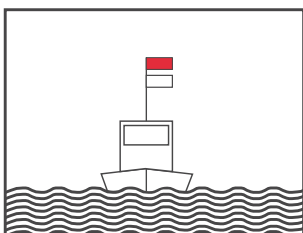
in più dei fanali prescritti: luce ordinaria
rossa, visibile per tutto l'orizzonte, collocata
sopra la luce ordinaria bianca visibile per
tutto l'orizzont



15

lettera b

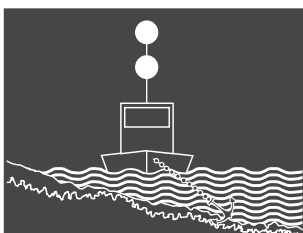
bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco



16

oppure

due bandiere, quella superiore rossa e quella inferiore bianca

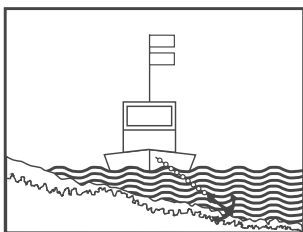


17

Ancoraggi pericolosi

Articolo 29 capoverso 1 lettera a

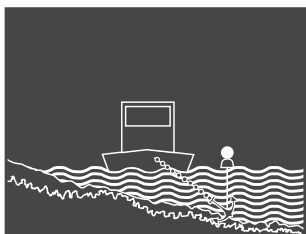
luce ordinaria bianca, visibile per tutto l'orizzonte, collocata sopra la luce bianca visibile per tutto l'orizzonte giusta l'articolo 26 capoverso 1



18

lettera b

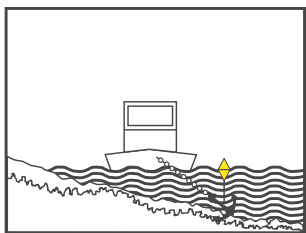
due bandiere bianche sovrapposte



19

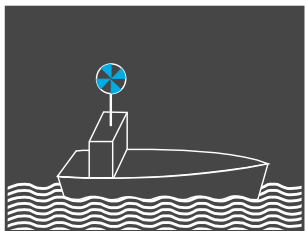
capoverso 2

quando la sicurezza della navigazione lo
esige: luci bianche visibili da tutti i lati che
contrassegnano ciascun ancoraggio



20

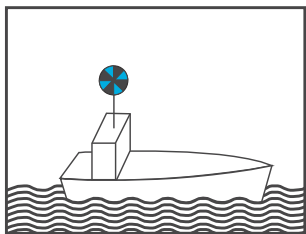
boe gialle che segnalino ciascun ancoraggio



21

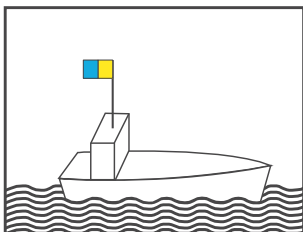
Battelli della polizia e dei servizi ausiliari

Articolo 30 capoverso 1



22

luce blu intermittente

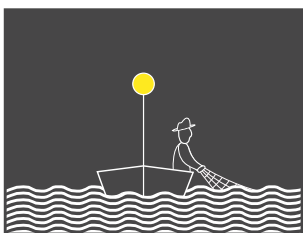


23

capoverso 2

– *battelli della polizia, dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca*

se intendono entrare in comunicazione con altri natanti: bandiera, secondo lettera «K» (bandiera, di cui la metà lato asta è gialla e l'altra metà blu)



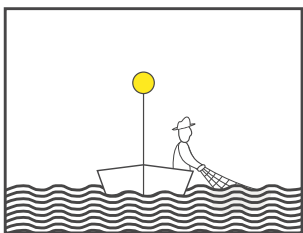
24

Imbarcazioni da pesca

Articolo 31 capoverso 1 lettera a

– *imbarcazioni dei pescatori professionisti*

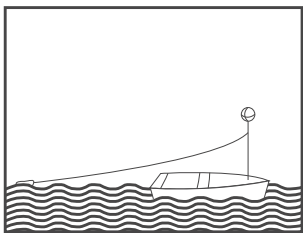
luce ordinaria gialla, visibile per tutto l'orizzonte



25

lettera b

pallone giallo

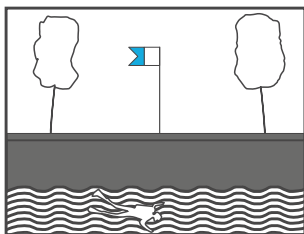


26

capoverso 2

– *imbarcazioni per la pesca con la sciabica*

pallone bianco



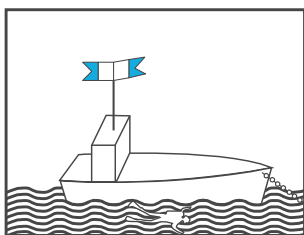
27

Segnalazione durante le immersioni

Articolo 32 capoverso 1

– *durante le immersioni svolte da riva*

tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l'altra metà blu)

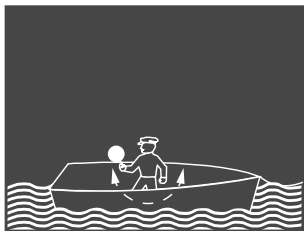


28

capoverso 2

– *durante le immersioni svolte al largo*

tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l'altra metà blu) visibile per tutto l'orizzonte

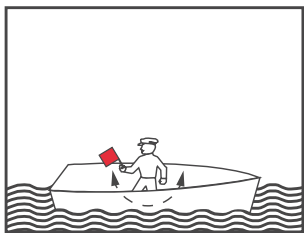


29

Natanti impossibilitati a manovrare

Articolo 51 capoverso 1

agitare un fanale



30

agitare una bandiera rossa

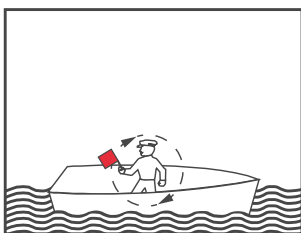


31

Natanti in difficoltà

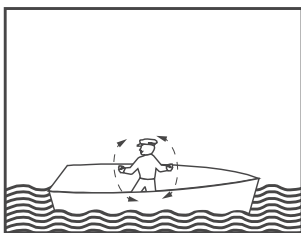
Articolo 58 lettera a

agitare un fanale con movimento rotatorio



32

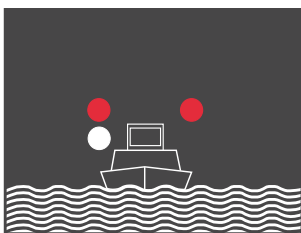
agitare una bandiera rossa oppure un altro oggetto appropriato con movimento rotatorio



33

lettera f

alzare ed abbassare lentamente le braccia allargate



34

Impianti galleggianti, natanti al lavoro e natanti incagliati o affondati

Articolo 71 capoverso 1 lettera a

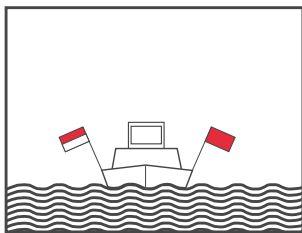
– *sul lato o sui lati dove il passaggio è libero*

fanale ordinario rosso

fanale ordinario bianco

– *sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato*

fanale ordinario rosso



35

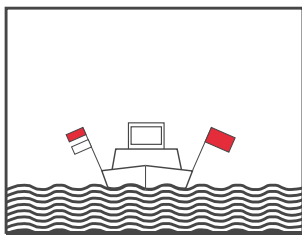
lettera b

- *sul lato o sui lati dove il passaggio è libero*

bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco

- *sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato*

bandiera rossa



36

oppure

- *sul lato o sui lati dove il passaggio è libero*

due bandiere sovrapposte, di cui la superiore di color rosso, quella inferiore di color bianco

- *sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato:*

bandiera rossa

Allegato 3⁴³⁹
(art. 33 cpv. 1)

Segnali acustici dei natanti

A. Segnali generali

Segnale	Significato	Articolo
— un suono prolungato	«Attenzione» o «mantengo la rotta»	34
— un suono breve	«Accosto a dritta»	34
— — due suoni brevi	«Accosto a sinistra»	34
— — — tre suoni brevi	«Batto a ritroso»	34
— — — — quattro suoni brevi	«Sono impossibilitato a manovrare»	34 e 51
..... serie di suoni molto brevi	«Pericolo di collisione»	34

B. Segnali d'incrocio

— — due suoni brevi	«L'incrocio deve avvenire a dritta su dritta»	45 cpv. 3
— un suono prolungato	«Segnale di passaggio di ponti»	64 cpv. 1

⁴³⁹ Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

C. Segnali per l'entrata e l'uscita dai porti

—	«Segnale d'uscita da un porto»	—
un suono prolungato		
— — —	«Segnale d'entrata in un porto dei battelli con precedenza e dei natanti in difficoltà»	52 cpv. 1
tre suoni prolungati		

D. Segnali in caso di scarsa visibilità

Segnale	Significato	Articolo
—	«Segnale dei natanti ad eccezione dei battelli con precedenza»	56
un suono prolungato almeno una volta al minuto		
— —	«Segnale dei battelli con precedenza»	56
due suoni prolungati almeno una volta al minuto		

E. segnali nei casi di difficoltà

— — — —	«Segnale di natanti in difficoltà»	58, lett. c
serie di suoni prolungati		
o	«Segnale di natanti in difficoltà»	58, lett. d
— — — — — — — —		
tre suoni brevi, tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS)		
o	«Segnale di natanti in difficoltà»	58, lett. e
		
rintocchi continui di campana		

*Allegato 4*⁴⁴⁰
(art. 36 cpv. 1, 37, 38 cpv. 5 e 39)

Segnaletica della via navigabile

In generale

1. I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti da corpi galleggianti, devono essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato.
2. Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più corto sia almeno di 80 cm.
3. I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un diametro di almeno 40 cm, quelli di forma conica un diametro alla base di almeno 60 cm.
4. I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm.
5. I segnali della via navigabile possono essere illuminati.

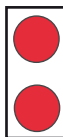
⁴⁴⁰ Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219), dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275), dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

I. Segnali a vista**A. Segnali di divieto**

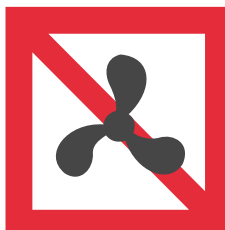
- A.1 Divieto di passaggio
– segnale di divieto generale



- oppure
– due fanali sovrapposti



- A.2 Divieto per i natanti motorizzati



- A.3 Divieto per lo sci nautico



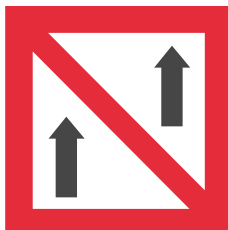
- A.4 Divieto per i battelli a vela



A.4^{bis} Divieto di navigare con le tavole a vela



A.5 Divieto di sorpasso



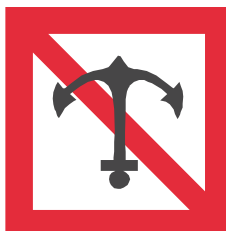
A.6 Divieto di incrociare e sorpassare



A.7 Divieto di stazionare



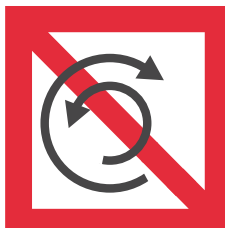
A.8 Divieto d'ancorare



A.9 Divieto d'ormeggiare



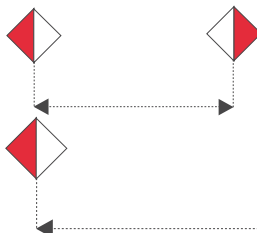
A.10 Divieto di virare



A.11 Divieto di cagionare moto ondoso o risucchi



A.12 Divieto di navigare fuori dei limiti indicati



- A.13 Divieto d'accesso, ancorché occorra preparare il proseguimento della rotta

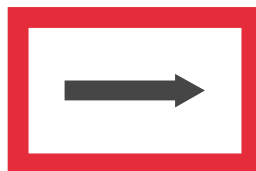


- A.14 Divieto di balneazione



B. Segnali d'obbligo

- B.1 Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia



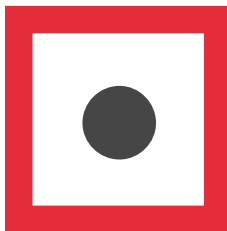
- B.2 Obbligo di fermarsi in determinate condizioni



- B.3 Obbligo di non superare la velocità indicata in chilometri orari km/h



B.4 Obbligo di emettere un segnale acustico



B.5 Obbligo di osservare una prudenza particolare

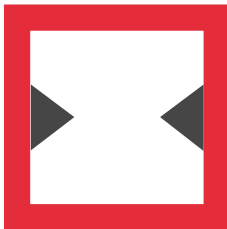


C. Segnali di limitazione

C.1 Altezza del passaggio limitata (al di sopra del pelo d'acqua)



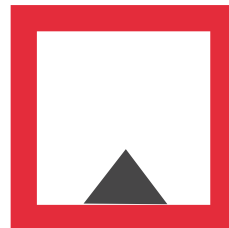
C.2 Larghezza limitata del passaggio



- C.3 La via navigabile si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, in metri (m), la distanza della riva, cui devono tenersi i natanti



- C.4 Profondità limitata dell'acqua



D. Segnali di raccomandazione

- D.1 Passaggio raccomandato sotto i ponti

a. per la navigazione nei due sensi



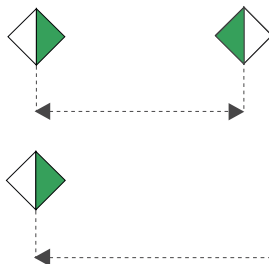
b. per la navigazione solo nel senso dal quale il segnale è visibile



o



- D.2 Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore «verde»



E. Segnali d'indicazione

- E.1 Autorizzazione di passaggio



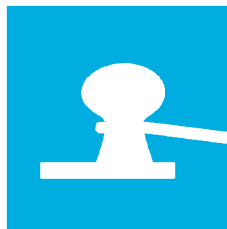
- E.2 Autorizzazione di stationare



- E.3 Autorizzazione di gettare l'ancora



E.4 Autorizzazione d'ormeggiare



E.5 Autorizzazione di praticare lo sci nautico



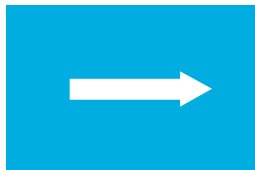
E.5^{bis} Tavole a vela autorizzate



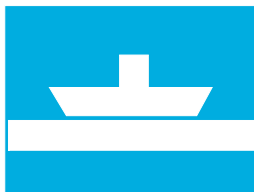
E.5^{ter} Kite surf autorizzati



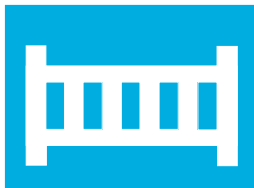
E.6 Raccomandazione di dirigersi nel senso della freccia



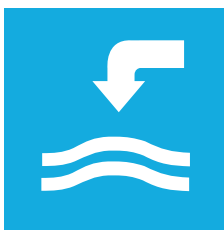
E.7 Chiatta di traghetto che non naviga liberamente



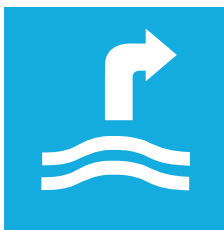
E.8 Chiusa



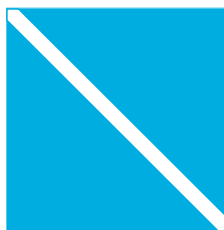
E.9 Posto per mettere in acqua i natanti



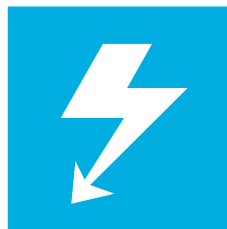
E.10 Posto per togliere dall'acqua i natanti



E.11 Fine di un divieto o di un obbligo



E.12 Linea ad alta tensione



F. Targhette ed iscrizioni complementari

I segnali della via navigabile A.1 fino a E.12 possono essere completati con:

1. Delle targhette indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata dal segnale della via navigabile. Le targhette sono disposte sopra il segnale della via navigabile.

Esempio:

Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m



2. Frecce indicanti la direzione del settore al quale s'applica il segnale della via navigabile.

Esempio:

Autorizzazione di stazionamento



3. Delle targhette recanti spiegazioni o indicazioni complementari.
Le targhette sono disposte sotto il segnale principale della via navigabile.

Esempio:

Fermata per la dogana



G. Segnalazione del basso fondale e di altri ostacoli

G.1 Ostacoli isolati

cono con il vertice verso il basso
verniciato in rosso o non verniciato



G.2 Segnalazione dell'idrovia

cilindri verniciati in rosso o non verniciati

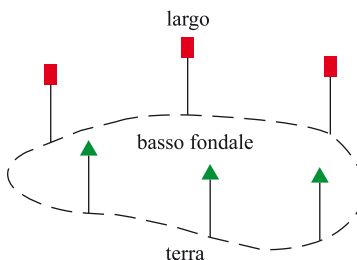
coni con il vertice verso l'alto
verniciati in verde o non verniciati



Esempio:

Segnalazione di un basso fondale in
prossimità della riva

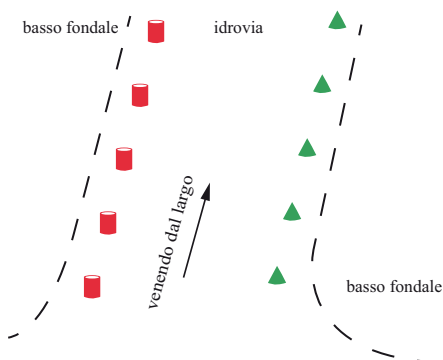
- lato al largo:
cilindri
- lato terra:
coni



Esempio:

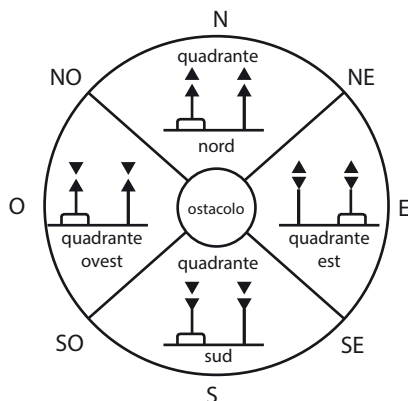
Segnalazione di un'idrovia in zona di bassi fondali

- lato destro visto dal largo: coni verdi
- lato sinistro visto dal largo: cilindri rossi



G.3 Ostacoli estesi

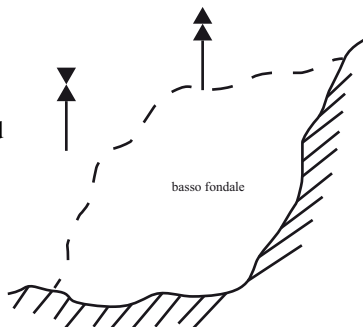
- nel quadrante nord: due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso l'alto
- nel quadrante est: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l'alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso
- nel quadrante sud: due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso il basso
- nel quadrante ovest: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l'alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso



Esempio:

Base fondale esteso

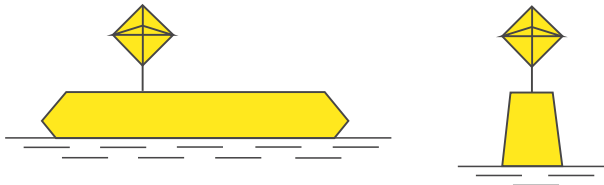
I segnali indicano che delle acque profonde si trovano nel quadrante nord ed in quelle ovest.



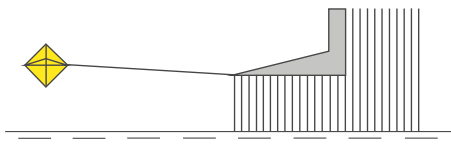
- G.4 Segnali supplementari per la navigazione a mezzo radar (se necessario) conformemente all'allegato 8 sezione V lettere A e B del regolamento di polizia del 1° dicembre 1993⁴⁴¹ per la navigazione sul Reno.

A. Segnalazione di obiettivi radar

1. Galleggianti gialli con riflettori radar (p. es. sopra o sotto i piloni dei ponti)



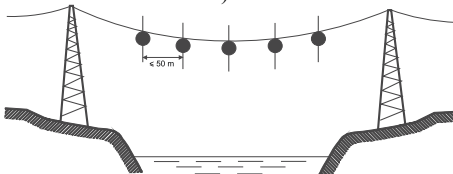
2. Asta con riflettore radar (sopra o sotto i piloni dei ponti)



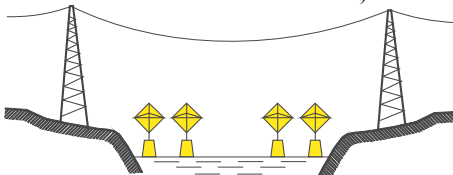
⁴⁴¹ RS 747.224.111. Questo testo non è pubblicato nella RU. Possono essere ottenute copie presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch). Il testo (in tedesco e in francese) può anche essere consultato nel sito Internet dell'Ufficio federale dei trasporti: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno.

B. Segnalazione di linee elettriche aeree

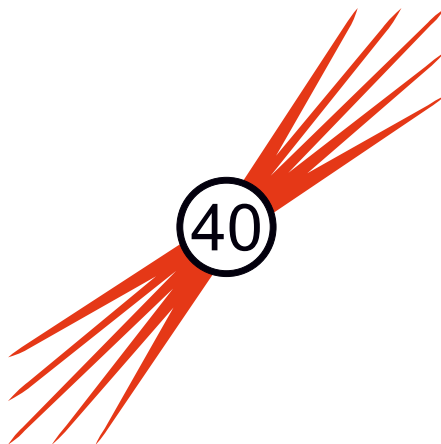
1. Riflettori radar fissati alla linea elettrica aerea
(visualizzati sul radar con una serie di punti che serve a identificare la linea elettrica aerea)



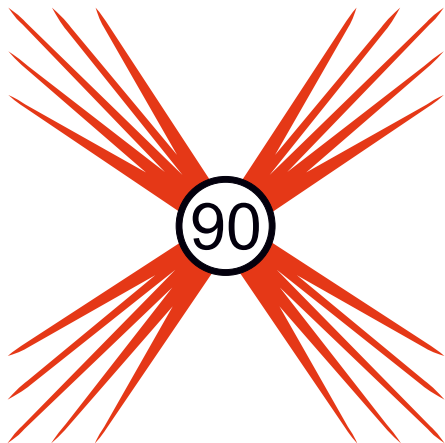
2. Riflettori radar montati su due coppie di galleggianti gialli, di cui ognuna ancorata a una riva
(ognuna visualizzata sul radar con due punti accostati che servono a identificare la linea elettrica aerea)

**H. Segnali d'avviso di tempesta**

- H.1 Avviso di vento forte



H.2 Avviso di tempesta



II. Segnali acustici
Segnali di localizzazione

Segnali	Significato	Articolo
-- due suoni brevi tre volte al minuto oppure 	«segnali di impianti fissi in caso di scarsa visibilità»	39
rintocchi continui di campa- na oppure  » » »	«segnali di impianti fissi in caso di scarsa visibilità»	39
suono di una sirena	«segnali degli impianti fissi in caso di scarsa visibilità»	39

Allegato 5⁴⁴²
(art. 84 cpv. 1)

Licenza di condurre

1. Carta, colore e formato del documento

- 1.1 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
 - a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;
 - b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera;
 - c. fibre visibili di colore rosso e verde;
 - d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso;
 - e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.
- 1.2 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza blu (SICPA n. 144 860) di formato A5 (21×14,8 cm).

2. Contenuto dei permessi di condurre

- 2.1 I permessi di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale sono compilati conformemente al modello 1.
- 2.2 I permessi di condurre cantonali sono compilati conformemente al modello 2.

3. Disposizioni transitorie

- 3.1 I permessi di condurre rilasciati entro il 28 febbraio 2002 rimangono validi.
- 3.2 Per la modifica di permessi o il rilascio di nuovi permessi, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. I nuovi permessi possono essere rilasciati conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.

⁴⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 29 gen. 2002 (RU **2002** 545). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

Licenza di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale

4

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schiffsführerausweis Permis de conduire des bateaux Licenza di condurre natanti Permiss da guidar bartgas

Schiffahrt Navigation Navigazioni Navigazioni

Vorschriften auf Seite 4 beachten
Observer les prescriptions de la page 4
Osservare le prescrizioni a pagina 4
Osservar las prescripcziuns sin pagina 4

Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità

- 01 Auflagen
Conditions
Obblighi
- 02 Miss Brillie oder Kontaktschalen tragen
Doit porter des lunettes ou des verres de contact
Deve portare occhiali o lenti a contatto
- 03 Darf nur das bezeichnete Schiff führen
Ne doit conduire que le bateau indiqué
Può condurre solo il natante indicato
- 04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
Cat. B limitée au plan d'eau indiqué
Cat. B limitata alle acque indicate
- 05 Kat. B limitiert auf das bezeichnete Personenzahl/Antriebsart
Cat. B limité au nombre de passagers/inducteur de propulsion indiqué
Cat. B limitata al numero di passeggeri/tipo di propulsione indicato
- 06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schiffepartent), Langensee und Luganensee.
Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano.
La presente licenza è valida anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.
- 07 Amtliche Radarüberprüfung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
Contrôle radar officiel limité au plan d'eau désigné
Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate
- 08 Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganensee
Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano
Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano

Vorschriften

Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) binnen 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Prescriptions

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans le document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à l'autorité de ce canton dans le même délai. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.

Prescrizioni

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

2

Name und Vornamen Nom et prénoms Cognome e nomi	
Beruf Profession Professione	
Wohnsitz Domicile Domicilio	
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita	
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine	(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: Paese d'origine)
Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde Catégorie et éventuelles décisions de l'autorité	Datum der Prüfung Date de l'examen Data dell'esame
Behörde/Autorité/Autorità Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti	

3

Photographie
Photographie
Fotografia

Stempel d. Beh.
Sceau de l'autor.
Timbro dell'autorità.

Unterschrift des Inhabers
Signature du titulaire
Firma del titolare

Datum und Stempel
Date et timbre
Data e timbro

Licenza di condurre cantonale

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schiffsführerausweis Permis de conduire des bateaux Licenza di condurre natanti Permess da guidar bartgas

Schiffahrt Navigation Navigazione Navigaziun

Vorschriften auf Seite 4 beachten
Observer les prescriptions de la page 4
Osservare le prescrizioni a pagina 4
Osservar las prescripziuns sin pagina 4

Text der Verfügungen der Behörde
Texte des décisions de l'autorité
Testo delle decisioni dell'autorità

01 Auflagen

Obligations

Oblighi

02 Muss Brille oder Kontaktlinsen tragen
Doit porter des lunettes ou des verres de contact
Deve portare occhiali o lenti a contatto

03 Der Führer muss die Schiffe führen
Ne doit conduire que le bateau indiqué

04 Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
Cat. B limitée au plan d'eau indiqué

05 Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl/Antriebsart
Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué

06 Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee
(Schiffepartent), Langensee und Luganersee.

07 Artificielle Radaranzeige beschränkt auf das bezeichnete Gewässer
Autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sulle acque indicate

08 Artificielle Radaranzeige, gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Luganersee und Luganersee

Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano

Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dati indicati nel documento. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

Der Führer ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der Behörde (bei Vorhandensein von Kontrollorganen) mitzuteilen.

Der Ausweis ist am Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité compétente, en lui présentant la licence, éventuelle modification des données indiquées sur le document. Se trasferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicare all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo.

2

01-03

Name, Vornamen
Wohnsitz
Nom, prénoms
Domicile
Cognome e nomi
Domicilio

04

Geburtsdatum
Date de naissance
Data di nascita

05

Heimatort
Lieu d'origine
Luogo d'origine

06

Register-Nr.
N° de registre
N. di registro

07

Ausstellungsdatum
Date d'émission
Data di rilascio

08

Ausstellungsbehörde
Autorité d'émission
Autorità di rilascio

09

Unterschrift des Inhabers
Signature du titulaire

Photographie
Photographie
Fotografia

10

3

KATEGORIEN – CATEGORIES – CATEGORIE

11

A
Schiffe mit Maschinenantrieb
Bateaux motorisés
Battelli motorizzati

12

B
Fahrgastschiffe
Bateaux à passagers
Battelli per passeggeri

13

C
Güterschiffe mit Maschinenantrieb,
Schubschiffe und Schlepper
Bateaux à marchandises motorisés,
pousseurs et remorqueurs
Battelli motorizzati per il trasporto di merci,
spingitori e rimorchiatori

14

D
Segelschiffe
Bateaux à voile
Battelli a vela

15

E
Schiffe besonderer Bauart und solche, die
nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen
Bateaux de construction particulière
faisant pas partie des catégories A à D
Natanti di costruzione particolare e che non
rientrano nelle categorie da A a D

16

Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4)
Décisions de l'autorité (texte v. page 4)
Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4)

Allegato 6⁴⁴³
(art. 90 e 91)

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810.

Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

I certificati devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:

- a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;
- b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera;
- c. fibre visibili di colore rosso e verde;
- d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso;
- e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.

Modello 1, pagine 1 e 4

Condizioni:

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE

FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working Party
on Inland Water Transport United Nations Economic
Commission for Europe

CERTIFICATO INTERNAZIONALE

PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo
di lavoro per il trasporto su vie navigabili
Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite

⁴⁴³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275, **2008** 3211).
Aggiornato dal n. II dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3221).

Modello 1, pagine 2 e 3

Certificato n.

Valido per

Vie navigabili*) Acque costiere*)

Imbarcazione da diporto a motore/a vela*)
che non supera i seguenti limiti

Firma del titolare:

(Valido solo se firmato dal titolare del certificato)

Lunghezza, peso del natante a Lunghezza, peso del natante a
pieno carico, potenza*) pieno carico, potenza*)

Nome:

Luogo e data di nascita:

Data del rilascio

Nazionalità:

Valido fino al

Indirizzo:

Rilasciato da:

Autorizzato da:

*) cancellare ciò che non fa al caso

Modello 2, recto

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI
IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

CH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 7.

- 8.
- 9.
- 6.

10. I C M S

11. _____

- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

5.

Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)

1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)
11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da
15. Obblighi

Allegato 7444
(art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)

Licenze di navigazione

1. Carta, colore e formato del documento

- 1.1 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
 - a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;
 - b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera;
 - c. fibre visibili di colore rosso e verde;
 - d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso;
 - e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.
- 1.2 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza grigia (SICPA n. 170 449) di formato A5 (21×14,8 cm).
- 1.3 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale devono essere stampate su carta bianca impermeabile (tipo «neobond» rivestita, bianca) di formato A4 (29,7×21 cm).

2. Contenuto delle licenze di navigazione

- 2.1 Le licenze di navigazione per l'ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale e le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all'estero sono compilate conformemente al modello 1. Le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all'estero si distinguono mediante un'annotazione apposta sulla licenza.
- 2.2 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale sono compilate conformemente al modello 3.
- 2.3 Le licenze di navigazione per natanti non sdoganati e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello 1; si distinguono mediante un'annotazione apposta sulla licenza.

⁴⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 29 gen. 2002 (RU **2002** 545). Aggiornato dal n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane (RU **2007** 1469), dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

3. Disposizioni transitorie

- 3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il 15 febbraio 2016 rimangono valide.
- 3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal 15 febbraio 2016 si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 14 ottobre 2015.

Licenza di navigazione per l'immatricolazione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Schiffsausweis Permis de navigation Licenza di navigazione Certificat da navigaziun	Ausgestellt durch: Eliabli par: Rilasciata da: Emess da:
Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'administration qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Prescrizioni I fatti che richiedono modifiche della presente licenza vanno comunicati entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciata. La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiesta, essere presentata agli organi di controllo. Zollvorschriften Wurden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisekontrollamt anzuzeigen. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der die Details der Arbeiten sowie der hinzugelegte Faltenschein mit Gewicht und Wert einzeln aufgeführt sind. Über die Benutzung von anderen als Zollandepätzen am schweizerischen Ufer von Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften: Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Prescriptions douaniers Si le bateau a été l'objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été remplacées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le genre le poids et la valeur. L'utilisation de débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se l'imbarcazione è sottoposta all'estero a riparazioni o modifiche, queste ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di ogni pezzo eventualmente sostituito o riparato. L'utilizzo, sulle rive svizzere delle acque di confine, di punti di approdo diversi da quelli doganali, è disciplinato da prescrizioni particolari: le rispettive istruzioni vanno richieste all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung - Equipement - Attrezzatura	Vorschriften auf Seite 4 beachten Observar las prescripciones en página 4 Observare le prescrizioni a pagina 4 Observar las prescripciones sin pagina 4	

2		3	
01-06		14	
Name, Vornamen Wónisiz Nom, prénoms Domicile Cognome e nomi Domicilio		15	Code
07		16	
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita		17	Code
08		18	
Heimatsaat Pays d'origine Paese d'origine		19	
09		20	Code
Halter - Détenteur Verfügungen der Behörde		21	
Kantonale Vermerke Annotations cantonales Décisions de l'autorité		22	
10		23	
11		24	
12		25	
13a		26	
13b		27-31	
14		15	
16		17	
18		19	
20		21	
22		23	
24		25	
26		27-31	
28		29	
30		31	
32		33	
34		35	
36		37	
38		39	
40		41	
42		43	
44		45	
46		47	
48		49	
50		51	
52		53	
54		55	
56		57	
58		59	
60		61	
62		63	
64		65	
66		67	
68		69	
70		71	
72		73	
74		75	
76		77	
78		79	
80		81	
82		83	
84		85	
86		87	
88		89	
90		91	
92		93	
94		95	
96		97	
98		99	
100		101	
102		103	
104		105	
106		107	
108		109	
110		111	
112		113	
114		115	
116		117	
118		119	
120		121	
122		123	
124		125	
126		127	
128		129	
130		131	
132		133	
134		135	
136		137	
138		139	
140		141	
142		143	
144		145	
146		147	
148		149	
150		151	
152		153	
154		155	
156		157	
158		159	
160		161	
162		163	
164		165	
166		167	
168		169	
170		171	
172		173	
174		175	
176		177	
178		179	
180		181	
182		183	
184		185	
186		187	
188		189	
190		191	
192		193	
194		195	
196		197	
198		199	
200		201	
202		203	
204		205	
206		207	
208		209	
210		211	
212		213	
214		215	
216		217	
218		219	
220		221	
222		223	
224		225	
226		227	
228		229	
230		231	
232		233	
234		235	
236		237	
238		239	
240		241	
242		243	
244		245	
246		247	
248		249	
250		251	
252		253	
254		255	
256		257	
258		259	
260		261	
262		263	
264		265	
266		267	
268		269	
270		271	
272		273	
274		275	
276		277	
278		279	
280		281	
282		283	
284		285	
286		287	
288		289	
290		291	
292		293	
294		295	
296		297	
298		299	
300		301	
302		303	
304		305	
306		307	
308		309	
310		311	
312		313	
314		315	
316		317	
318		319	
320		321	
322		323	
324		325	
326		327	
328		329	
330		331	
332		333	
334		335	
336		337	
338		339	
340		341	
342		343	
344		345	
346		347	
348		349	
350		351	
352		353	
354		355	
356		357	
358		359	
360		361	
362		363	
364		365	
366		367	
368		369	
370		371	
372		373	
374		375	
376		377	
378		379	
380		381	
382		383	
384		385	
386		387	
388		389	
390		391	
392		393	
394		395	
396		397	
398		399	
400		401	
402		403	
404		405	
406		407	
408		409	
410		411	
412		413	
414		415	
416		417	
418		419	
420		421	
422		423	
424		425	
426		427	
428		429	
430		431	
432		433	
434		435	
436		437	
438		439	
440		441	
442		443	
444		445	
446		447	
448		449	
450		451	
452		453	
454		455	
456		457	
458		459	
460		461	
462		463	
464		465	
466		467	
468		469	
470		471	
472		473	
474		475	
476		477	
478		479	
480		481	
482		483	
484		485	
486		487	
488		489	
490		491	
492		493	
494		495	
496		497	
498		499	
500		501	
502		503	
504		505	
506		507	
508		509	
510		511	
512		513	
514		515	
516		517	
518		519	
520		521	
522		523	
524		525	
526		527	
528		529	
530		531	
532		533	
534		535	
536		537	
538		539	
540		541	
542		543	
544		545	
546		547	
548		549	
550		551	
552		553	
554		555	
556		557	
558		559	
560		561	
562		563	
564		565	
566		567	
568		569	
570		571	
572		573	
574		575	
576		577	
578		579	
580		581	
582		583	
584		585	
586		587	
588		589	
590		591	
592		593	
594		595	
596		597	
598		599	
600		601	
602		603	
604		605	
606		607	
608		609	
610		611	
612		613	
614		615	
616		617	
618		619	
620		621	
622		623	
624		625	
626		627	
628		629	
630		631	
632		633	
634		635	
636		637	
638		639	
640		641	
642		643	
644		645	
646		647	
648		649	
650		651	
652		653	
654		655	
656		657	
658		659	
660		661	
662		663	
664		665	
666		667	
668		669	
670		671	
672		673	
674		675	
676		677	
678		679	
680		681	
682		683	
684		685	
686		687	
688		689	
690		691	
692		693	
694		695	
696		697	
698		699	
700		701	
702		703	
704		705	
706		707	
708		709	
710		711	
712		713	
714		715	
716		717	
718		719	
720		721	
722		723	
724		725	
726		727	
728		729	
730		731	
732		733	
734		735	
736		737	
738		739	
740		741	
742		743	
744		745	
746		747	
748		749	
750		751	
752		753	
754		755	
756		757	
758		759	
760		761	
762		763	
764		765	
766		767	
768		769	
770		771	
772		773	
774		775	
776		777	
778		779	
780		781	
782		783	
784		785	
786		787	
788		789	
790		791	
792		793	
794		795	
796		797	
798		799	
800		801	
802		803	
804		805	
806		807	
808		809	
810		811	
812		813	
814		815	
816		817	
818		819	
820		821	
822		823	
824		825	
826		827	
828		829	
830		831	
832		833	
834		835	
836		837	
838		839	
840		841	
842		843	
844		845	
846		847	
848		849	
850		851	
852		853	
854		855	
856		857	
858		859	
860		861	
862		863	
864		865	
866		867	
868		869	
870		871	
872		873	
874		875	
876		877	
878		879	
880		881	
882		883	
884		885	
886		887	
888		889	
890		891	
892		893	
894		895	

Licenze di navigazione per battelli di imprese di navigazione
con concessione federale

		Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera		Schiffsausweis Permis de navigation Licenza di navigazione	
für das pour le per il Das Schiff darf zum gewerbmässigen Transport von Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel Il battello può essere adibito al trasporto professionale		Eigentum Propriété de Proprietà di			
auf dem sur le lac sul lago Die Tragfähigkeit des Schiffes beträgt La capacité de charge du bateau est de La portata del battello è di		Zone zone zona		verwendet werden	
Schiffskategorie Catégorie du bateau Categoria di battello		Personen beziehungsweise personnes ou de persone o di		Tonnen tonnes tonnellate	
		Rettungsmittelbestand Nombre d'engins de sauvetage Numero di attrezzi di salvataggio			
Länge über Alles Longueur hors tout Lunghezza fuori tutto		Breite über Alles Largeur hors tout Larghezza fuori tutto		Breite auf Spant Largeur hors membrures Larghezza fuori ossatura	
Seitenhöhe Creux Altezza laterale		Freibord Franc-bord Francobordo		Sicherheitsabstand Distance de sécurité Distanza di sicurezza	
Baujahr Date de construction Anno di costruzione		Deckfläche Surface des ponts Area dei ponti		Anzahl Motoren Nombre de moteurs Numero di motori	
Antriebsart Mode de propulsion Modo di propulsione		Leistung/Drehzahl Puissance/Nombre de tours Potenza/Giri		kW min ⁻¹	
Abgas-Typenprüf-Nummer Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement Numero d'omologazione relativo al gas di scarico		M			
Besatzung		Equipage		Equipaggio	
Der Schiffsführer muss einen Führerausweis besitzen der Kategorie Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie Il conducente del battello dev'essere in possesso di un permesso di condurre della categoria		Kursfahrt Course régulière Servizio regolare		Sonderfahrt Course spéciale Corsa speciale	
Allfällige Verfügungen der Behörde Décisions éventuelles de l'autorité Eventuali decisioni dell'autorità				zulässige Fahrgastzahl Nombre de passagers admis Numero di passeggeri autorizzati	
Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen. L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des entreprises publiques de navigation, ainsi qu'aux dispositions d'exécution y relatives. L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.					
Bern, den Berne, le Bernà,		Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti			
Der Chef Le chef Il capo					

Allegato 8⁴⁴⁵

⁴⁴⁵ Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

Allegato 9⁴⁴⁶
(art. 156 cpv. 1)

Documenti d'assicurazione

Attestato d'assicurazione

1. L'attestato d'assicurazione è largo 14,8 cm e alto 21 cm (formato A5). La carta impiegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata.
2. L'attestato d'assicurazione deve essere sempre stampato, con una scrittura di > 11 pt.
3. L'attestato d'assicurazione deve essere conforme al modello qui riportato:

Modello 1

Attestato d'assicurazione

Contrassegno:

Genere di natante:

Marca/Tipo:

N. dello scafo/HIN o CIN:

N. di matricola:

Uso speciale:

Natante da noleggio	Trasporto professio- nale di passeggeri	Licenza collettiva	Trasporto profes- sionale di merci
---------------------	--	--------------------	---------------------------------------

Osservazioni:

Valido dal:

Motivo entrata in circol.:

Detentore:

Data di nascita:

Paese d'origine:

Codice della società:

Società:

N. della polizza:

Firma:

N. di controllo:

di chi rilascia l'attestato:

Ritiro definitivo dalla circolazione:

Data:

Motivo della modifica:

⁴⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 ott. 2003 (RU **2003** 4211). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

*Modello 2***Notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione**

1. La notifica può essere effettuata su formato A6, A5 oppure A4. La carta piegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata.
2. La notifica deve essere sempre stampata, con una scrittura di > 11 pt.
3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio.
 - Notifica di interruzione o cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 LNI (chiaramente evidenziata)
 - Numero di contrassegno
 - Genere di natante
 - Marca/Tipo
 - N. dello scafo/HIN o CIN
 - Detentore
 - Firma

Allegato 10⁴⁴⁷
(art. 100 cpv. 5 e 109b cpv. 2 e 4)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore

1. Condizioni di funzionamento del battello

Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A e rilevato al passaggio del battello.

Durante la misurazione, tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono essere utilizzate con un carico equivalente a due persone. Fanno eccezione le imbarcazioni previste per l'utilizzo da parte di una sola persona. Il carico equivalente a una persona è definito come $75 \text{ kg} \pm 20 \text{ kg}$. Per tutti gli altri battelli la misurazione viene effettuata a vuoto e con il battello pronto all'esercizio.

Il motore del battello deve essere portato alla temperatura di esercizio prima che inizi la misurazione. Tutte le altre condizioni di esercizio (combustibile utilizzato, tempo di preriscaldamento ecc.) devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante.

I motori devono essere azionati a pieno regime per tutte le misurazioni.

Per i sistemi di propulsione dotati di assetto variabile, l'angolo di assetto deve essere regolato in modo che la spinta dell'elica/girante sia parallela alla linea del fondo o della chiglia con uno scarto entro ± 2 . Questa situazione è indicata qui di seguito come assetto di livello per tutte le condizioni di prova.

Nelle misurazioni l'elica/girante deve essere selezionata in modo tale che la velocità del motore a pieno regime rientri entro ± 4 per cento della velocità del motore dichiarata all'assetto di livello, conformemente alla norma EN ISO 8665:2006⁴⁴⁸.

Nel caso di motori con accensione a scintilla privi di regolatore di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere il punto medio dell'intervallo di velocità a pieno regime raccomandato dal fabbricante per la scelta dell'elica.

Nel caso di motori a regolatori di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere la velocità a regolazione automatica specificata dal fabbricante. Per le eliche a passo variabile, il passo deve essere regolato in modo da ottenere la velocità del motore dichiarata a pieno regime o il più possibile vicina al pieno regime.

⁴⁴⁷ Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219), dell'8 apr. 1998 (RU **1998** 1476) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351 5557, **2016** 471).

⁴⁴⁸ Questa norma può essere consultata o acquistata presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

2. Apparecchi e unità di misura

Le misurazioni sono eseguite secondo i tempi di «FAST/risposta rapida».

Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si applicano i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁴⁴⁹ sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3. Luogo delle misurazioni

Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d'acqua. Fino a una distanza di 25 m non vi dev'essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare il risultato della misurazione.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento

Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec.

Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono

Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell'impianto⁴⁵⁰ di propulsione nel momento in cui il natante passa davanti al microfono.

Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell'acqua e orientato perpendicolarmente al percorso di prova. L'altezza rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.

6. Numero di misurazioni e livello sonoro determinante

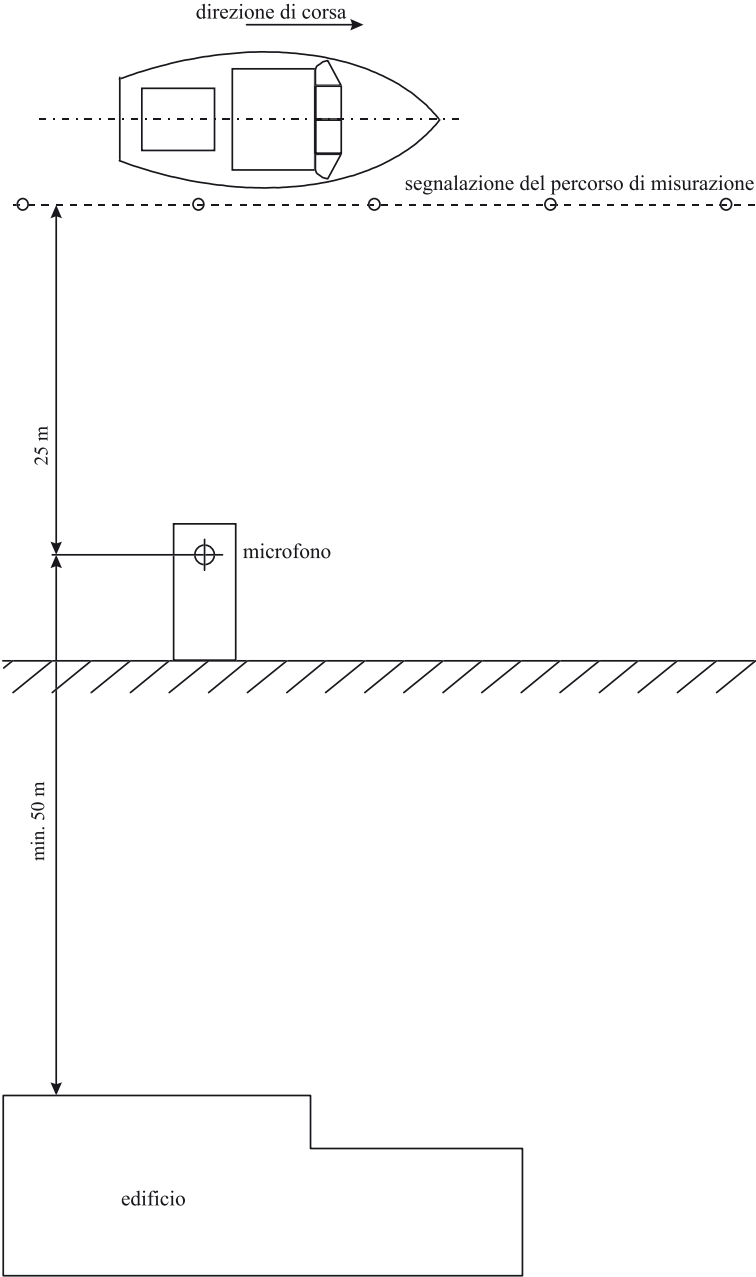
Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido.

Per tener conto dell'imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A).

Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

⁴⁴⁹ RS **941.210**

⁴⁵⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).



*Allegato 11*⁴⁵¹
(art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto

- 1. La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW.
- 2. La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula

$$N = \frac{(L \cdot B) + 2G}{c}$$

Nella formula:

- N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW);
- L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 lettera b numero 2;
- B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico;
- G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entro bordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo;
- c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante	c
Natanti di lunghezza da 3 a 4 m	48
Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m	
– idroscivolanti a motore entro bordo	15
– idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entro bordo	27
– battelli a dislocamento con motore fuoribordo	48

- 3. La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata alla prima cifra decimale superiore o inferiore.

⁴⁵¹ Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU **1992** 219) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

*Allegato 12*⁴⁵²
(art. 100)

Calcolo della superficie velica

1. Elementi della superficie velica

La superficie velica risulta, in caso di vele Marconi, dalla somma dei triangoli della vela di prora e della vela maestra.

Nel caso di ketch o di jole, la vela di randa è considerata come una seconda vela maestra; per il cutter il triangolo della vela di prora è contato fino allo straglio più avanzato.

Gli spinnakers non vengono presi in considerazione.

Per la determinazione della superficie velica globale in m², il risultato del calcolo è arrotondato al numero inferiore intero.

2. Triangolo della vela di prora

La superficie del triangolo della vela di prora si calcola secondo la formula seguente:

$$O_1 = \frac{l_1 \times h_1}{2} \quad (\text{m}^2)$$

Nella formula:

l_1 indica la lunghezza del triangolo della vela di prora misurata tra la parte avanti dell'albero ed il punto d'ammarramento dell'angolo di mura. Se l'albero può essere spostato nel piano longitudinale del battello, è determinante la posizione media;

h_1 indica l'altezza misurata dal punto d'ammarramento dell'angolo di mura all'anello portaganci della vela dritta issata al massimo. Per il cutter è determinante il punto d'ammarramento della vela più avanzata.

3. Triangolo della vela maestra

La superficie del triangolo della vela maestra si calcola secondo la formula seguente:

$$O_2 = \frac{l_2 \times h_2}{2} = (\text{m}^2)$$

Nella formula:

l_2 indica la lunghezza dell'albero maestro misurata dal tanghero fino a metà della marca superiore di misurazione. In caso di mancanza d'una tale marca, la lunghezza è misurata fino al punto d'ammarramento della vela maestra all'albero.

⁴⁵² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

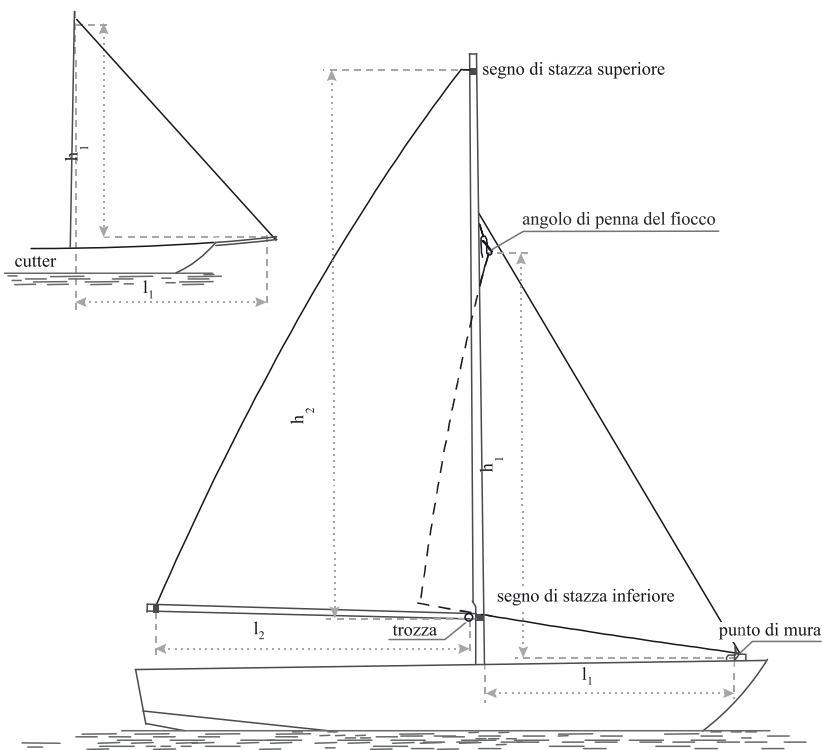
h_2 indica l'altezza tra il centro della marca inferiore di misurazione ed il centro di quella superiore. In mancanza di tali marche, l'altezza è misurata dal tanghero all'anello portaganci della vela maestra issata al massimo; nel caso in cui l'albero possa essere spostato in altezza è determinante la sua posizione media.

4. Vele di forme particolari

In caso di legature particolari, il calcolo della superficie velica viene fissato caso per caso.

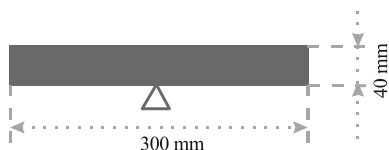
5. Arrontondamenti delle vele

Gli arrotondamenti prodotti dalle ralinghe non vengono presi in considerazione.



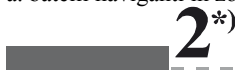
*Allegato 13*⁴⁵³
(art. 143)

Marca di immersione



Esempi:

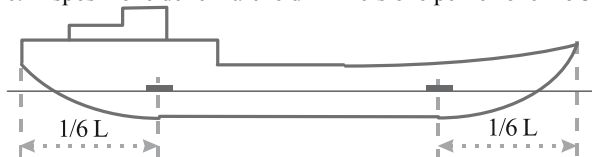
a. batelli naviganti in zona 2



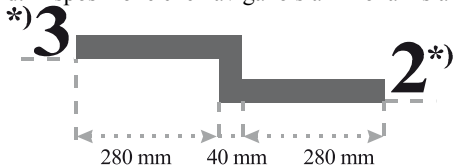
b. batelli naviganti in zona 3



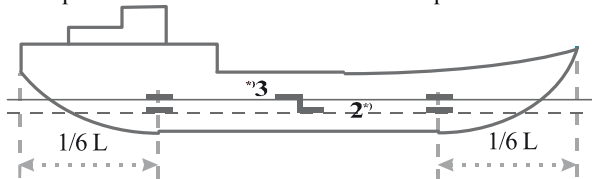
c. Disposizione delle marche di immersione per le zone 2 o 3



d. Disposizione che navigano sia in zona 2 sia in zona 3



e. Disposizione delle marche di immersione per le zone 2 o 3



*) Altezza delle cifre 8 cm

⁴⁵³ Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

*Allegato 14*⁴⁵⁴
(art. 144 e 145)

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture

1. Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci⁴⁵⁵ con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula:

$$F = F_0 \cdot (1 - c) - \frac{k_1 \cdot se_1 + k_2 \cdot se_2}{15}$$

essendo

$$c = \frac{\sum le}{L}; k_1 = 1 - \frac{3 le_1}{L} \text{ e } k_2 = 1 - \frac{3 le_2}{L}$$

Nella formula:

F_0 indica, in cm, il bordo libero secondo l'articolo 144 capoverso 2;

c indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture;

k_1 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento anteriore;

k_2 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento posteriore;

se_1 indica, in cm, l'insellamento efficace anteriore;

se_2 indica, in cm, l'insellamento efficace posteriore;

le indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture;

$\sum le$ indica, in m, la lunghezza efficace dell'insieme delle sovrastrutture;

le_1 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a condizione che esse si trovino tra l'estremità anteriore del battello e un punto situato a 0,35 L da tale estremità;

le_2 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriori, a condizione che esse si trovino nel quarto posteriore della lunghezza L del battello;

L indica, in m, la lunghezza dello scafo secondo l'articolo 2 lettera b numero 2.

2. L'insellamento efficace si calcola secondo la formula:

$$se = s \times p$$

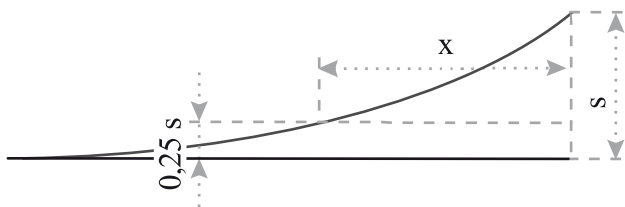
Nella formula:

s indica, in cm, l'insellamento reale all'estremità considerata del battello;

p indica il coefficiente ottenuto in funzione del rapporto x/L , dove x è la distanza tra l'estremità del battello ed il punto dove l'insellamento è uguale a 0,25 s.

⁴⁵⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

⁴⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).



x/L	0,25 e di più	0,20	0,15	0,10	0,05	0
p	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Per i valori intermedi x/L il coefficiente p viene ottenuto mediante interpolazione lineare.

Il valore ritenuto per s non può comunque superare:

- davanti per la zona 2 200 cm
per la zona 3 100 cm
- dietro per la zona 2 100 cm
per la zona 3 50 cm

Qualora $k_2 \times se_2$ è superiore a $k_1 \times se_1$, si prenderà come valore di $k_2 \times se_2$ quello di $k_1 \times se_1$.

3. La lunghezza efficace delle singole sovrastrutture si calcola secondo la formula seguente:

$$le = 1 \times (2,5 \times \frac{b}{B'} - 1,5) \frac{h}{0,6 H}$$

Nella formula:

- l indica, in m, la lunghezza reale della sovrastruttura considerata;
- b indica, in m, la larghezza media della sovrastruttura considerata;
- B' indica, in m, la larghezza del battello a metà lunghezza della sovrastruttura considerata;
- h indica, in m, l'altezza media della sovrastruttura considerata al di sopra del ponte;
Tuttavia, per i boccaporti h viene ottenuto riducendo l'altezza del corso di cinta della mezza distanza di sicurezza prevista all'articolo 145 capoverso 1.
Il valore ritenuto per h non può in alcun caso superare 0,72 m per la zona 2 e 0,36 per la zona 3.
- H indica l'altezza caratteristica delle onde. Essa è di
1,20 m per la zona 2
0,60 m per la zona 3

Qualora $\frac{b}{B'}$ è inferiore a 0,6 la lunghezza efficace le è uguale a zero.

4. L'aumento della distanza di sicurezza secondo l'articolo 145 capoverso 2 lettera b, varia in funzione del rapporto tra la larghezza della cala sul ponte (b) e la larghezza del battello (B'); essa si ricava dalla tabella seguente:

b/B		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Aumento (cm)	in zona 2	25	30	34	37	39	40
	in zona 3	12,5	15	17	18,5	19,5	20

Per i valori intermedi b/B, l'aumento si ottiene mediante interpolazione lineare.

5. Il calcolo del bordo libero sarà effettuato secondo il modello seguente:⁴⁵⁶

...

⁴⁵⁶ I moduli contenuti in questo n., pubblicati nella RU 1979 337, non sono più riprodotti nella RS.

Allegato 15⁴⁵⁷

(art. 132 cpv. 1 e 163 cpv. 1 lett. m)

Attrezzatura minima

Sui natanti che devono essere provvisti di contrassegni vanno tenuti mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell'attrezzatura elencati qui di seguito.

1. Battelli a remi

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- corno o fischietto
- cordame

2. Battelli a vela fino a 15 m² di superficie velica

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- corno o fischietto
- cordame

3. Battelli a vela con più di 15 m² di superficie velica

- ancora con gomina o catena
- cordame
- secchio*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo**

4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva

- ancora con gomina o catena
- cordame

⁴⁵⁷ Aggiornato dai n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219), dell'8 apr. 1998 (RU **1998** 1476), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089), dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275), dal n. II delle O del 18 giu. 2008 (RU **2008** 3221), dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351). La correzione del 22 nov. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU **2016** 4145).

- attingitoio per l'acqua o secchio*
- gaffa
- remi o pagaia
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entro bordo**

5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva

- ancora con gomina o catena
- cordame
- pompa di sentina
- secchio*
- gaffa
- remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore con contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entro bordo**

6. Battelli per il trasporto di merci e impianti galleggianti a motore

- ancora con gomina o catena
- cordame
- pompa di sentina secondo l'articolo 147
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132
- estintore con un contenuto di 6 kg**
- bussola***
- cassetta di pronto soccorso

* A bordo di battelli sprovvisti di locali sotto coperta dotati di prosciugamento automatico non è necessario tenere un attingitoio per l'acqua o un secchio.

** Deve essere disponibile un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio se vi è un impianto a gas, un dispositivo per la cucina o per il riscaldamento.

*** Sui battelli per il trasporto di merci deve essere disponibile una bussola con un indicatore di rotta influenzato il meno possibile dalle variazioni di carico. Devono essere rispettate le disposizioni del fabbricante concernenti l'installazione.

7. Gommoni

¹ Vanno presi a bordo dei gommoni o dei convogli:

- 1 cassetta di pronto soccorso con imballaggio impermeabile (per almeno 5 gommoni)

- 1 sacco da lanciare con cima galleggiante di almeno 20 m (diametro minimo 8 mm)
- 1 coltello per tagliare cime (per ogni capo barca)
- 1 cima di salvataggio, lunga circa 3 m (per ogni capo barca)
- 1 contrassegno del tipo, con indicazione del fabbricante, dell'anno di costruzione, del numero di costruzione, del tipo di imbarcazione e della pressione nominale delle camere d'aria.

² Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento:

- 1 equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento di misura adeguata, secondo l'articolo 134a
- 1 casco di misura adeguata (di norma per uso in torrenti di livello III**** o superiore)
- 1 tenuta di protezione contro il freddo (di norma per uso in torrenti di livello III*** o superiore o con temperatura dell'acqua inferiore a 15°C)
- 1 pagaia (per ogni persona attivamente impegnata nella discesa).

**** Per la classificazione dei corsi d'acqua secondo vari gradi di difficoltà ci si basa sulla carta nautica del Touring Club Svizzero. Poiché la classificazione dei corsi d'acqua dipende da vari fattori, soggetti tra l'altro a variazioni giornaliere e stagionali, ogni capo barca deve informarsi sulle condizioni del corso d'acqua prima dell'inizio della discesa e deve scegliere per tutti i passeggeri dell'imbarcazione l'attrezzatura idonea alle circostanze.

La carta nautica può essere chiesta al Touring Club Svizzero, Rad+Freizeit, casella postale 176, 1217 Meyrin 1 o consultata presso l'Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna.

8. Battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo

- ancora con gomena o catena ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁴⁵⁸ sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione
- cordame
- pompa di sentina ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni di esecuzione
- gaffa
- bandiera di soccorso
- clacson o corno
- estintore ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione
- farmacia di bordo
- segnalatore acustico conformemente agli articoli 33 e 132
- bussola
- fanale d'emergenza

⁴⁵⁸ RS 747.201.7

*Allegato 16*⁴⁵⁹
(art. 111)

⁴⁵⁹ Introdotta dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Abrogata dal n. II cpv. I dell'O dell'8 apr. 1998, con effetto dal 15 mag. 1998 (RU **1998** 1476).

*Allegato 17*⁴⁶⁰

⁴⁶⁰ Introdotta dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Abrogata dal n. II dell'O del 14 ott. 2015, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU **2015** 4351, **2017** 791).

*Allegato 18*⁴⁶¹
(art. 138a e 148f)

Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni da diporto e sui gommoni

1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui, in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di governo) e 140a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime:
- a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici e dei gommoni, la formula è:

$$P = \frac{L \cdot B}{c} + 0,4 \cdot (L - 2,5)$$

Nella formula:

- L indica, in m, la lunghezza dello scafo giusta l'articolo 2 lettera b numero 2
- B indica, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso;
- c indica il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione	c
Imbarcazione a remi	1,5
Imbarcazione a vela	3
Imbarcazioni a motore	
– senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 0,25 L	1,5
– altri	2

- b. Per i canotti pneumatici, la formula è

$$p = \frac{S}{0,45}$$

Nella formula, S è, in m², la superficie in proiezione all'interno delle camere ad aria.

⁴⁶¹ Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 apr. 1998 (RU **1998** 1476), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 2275).

- c. per i gommoni la formula è

$$P = (L_i \times B_i) / 0,45$$

Nella formula

L_i : è, in m, la lunghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria;

B_i : è, in m, la larghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria.

Non vengono fatte sottrazioni per installazioni quali camere d'aria trasversali ecc.

Qualora il fabbricante indichi una portata compresa tra due valori, per esempio da sette a dieci persone, si prende come base il valore medio, eventualmente arrotondato al numero immediatamente superiore.

2. Il risultato del calcolo è arrotondato al numero superiore, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; altrimenti, è arrotondato al numero inferiore.
3. I sedili devono avere una larghezza di almeno 40 cm e offrire uno spazio di 75 cm almeno per le gambe a partire dalla parte anteriore dello schienale. Le superfici appropriate per sedersi devono essere di almeno 0,45 m² per persona.
4. Sulle imbarcazioni a motore con una potenza propulsiva superiore a:
 - a. 6 kW, i sedili devono essere disposti almeno 12 cm al di sotto del bordo superiore dello scafo, del capodibanda, del parapetto e di parti simili;
 - b. 30 kW, i sedili situati a poppa devono essere provvisti di uno schienale di un'altezza di 25 cm almeno o di una protezione equivalente.
5. Posti di governo non adeguati alla condotta sicura in piedi devono essere equipaggiati con un seggiolino di timoniere. Se la potenza propulsiva è superiore a 30 kW o se la sicurezza lo esige, il seggiolino del timoniere deve essere provvisto di uno schienale di un'altezza di almeno 25 cm o di una protezione equivalente. La distanza tra la parte anteriore dello schienale e il punto più vicino al timone dev'essere almeno di 50 cm.
6. Le imbarcazioni a vela devono offrire uno spazio sufficiente per un azionamento sicuro delle vele e del timone.

*Allegato 19*⁴⁶²
(art. 86 cpv. 1)

Programmi d'esame

A. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria A

1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione

111 *Leggi e ordinanze*

- legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)
- regolamenti e ordinanze per le acque di confine

112 *Basi elementari della condotta dei battelli*⁴⁶³

- lavori d'equipaggio
- caratteristiche di manovrabilità dei battelli a motore
- navigazione nelle acque correnti

2 Esame pratico

21 Lavori d'equipaggio

- 211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi
- 212 Determinazione della rotta sulla carta nautica
- 213 Rilevamento della posizione

22 Sicurezza a bordo

- 221 Lotta antincendio
- 222 Pericolo di acqua nella sentina
- 223 Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le vele), a una boa o all'ancora
- 224 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni
- 225 Posa del natante su fondale basso
- 226 Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali provvedimenti da adottare
- 227 Manovre di ancoraggio

23 Preparazione del natante per la navigazione

24 Navigazione a vela

- 241 Manovra in spazio ristretto
- 242 Ricupero dell'uomo in acqua

⁴⁶² Introdotta dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU **1992** 219). Aggiornata dal n. II dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275), dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 gen. 2014 (RU **2014** 261) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴⁶³ Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

- 243 Navigazione su diverse rotte
- 244 Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta
- 245 Manovra con virate con vento di prua e di poppa
- 246 Accosto a una boa o a un pontile e partenza

B. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria B

Il programma d'esame per la licenza di condurre della categoria B è retto dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁴⁶⁴ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del DATEC.

C. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria C

1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione

111 Leggi, ordinanze e regolamenti

- legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)
- regolamenti e ordinanze per le acque di confine

112 Permessi e documenti

- modifiche e complementi
- sostituzione

12 Conoscenza dei battelli e delle macchine

- 121 Carico e bordo libero
- 122 Stabilità e assestamento
- 123 Impianti delle macchine
[cfr. indicazioni sugli allegati 4 e 5]
- 124 Impianti di bordo, installazioni e attrezzature

13 Sicurezza a bordo

- 131 Conoscenza delle manovre

14 Navigazione

- 141 Conoscenza delle acque (solo per il lago di Costanza, l'Untersee ed il Reno tra Stein am Rhein e Sciaffusa)
- 142 Rotte
- 143 Mezzi di navigazione
- 144 Meteorologia

15 Trasporti e contabilità

- 151 Orario

⁴⁶⁴ RS 747.201.7

152 Trasporti speciali

2 Esame pratico

21 Lavoro nella timoniera

- rotta in linea retta
- partenza da tribordo e babordo
- approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore)
- approdo perpendicolare da prua
- accosto da poppa
- accosto a un natante in stazionamento
- manovra in uno spazio d'acqua ristretto

Inoltre, sulle acque correnti:

- virata a monte
- fermarsi prua a monte
- fermarsi prua a valle
- accosto e partenza prua a valle

22 Navigazione in caso di scarsa visibilità

- bussola e apparecchio Satnav
- radar come mezzo ausiliario di navigazione (se manca la titolarità di un brevetto radar ufficiale o di un'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar)

23 Lavori d'equipaggio

24 Ruoli di bordo

241 Ricupero dell'uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo)

242 Falla

243 Posa del natante su fondale basso

244 Naufragio del battello

245 Incendio

246 Navigazione con barra di emergenza

- rotta in linea retta
- accosto da tribordo e da babordo

247 Ancoraggio

248 Servizio di rimorchiaggio

249 Soccorso a natanti in difficoltà

D. Programma d'esame per la licenza di condurre della categoria D**1 Esame teorico****11 Diritto della navigazione***111 Leggi e ordinanze*

- legge federale sulla navigazione interna
- ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)
- regolamenti e ordinanze per le acque di confine

112 Basi elementari della condotta dei natanti⁴⁶⁵

- lavori d'equipaggio
- tecnica della vela

2 Esame pratico**21 Lavori d'equipaggio**

- 211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi
- 212 Determinazione della rotta sulla carta nautica
- 213 Rilevamento della posizione

22 Sicurezza a bordo

- 221 Lotta antincendio
- 222 Pericolo di acqua nella sentina
- 223 Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le vele), a una boa o all'ancora
- 224 Provvedimenti in caso di avarie e collisioni
- 225 Posa del natante su fondale basso
- 226 Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali provvedimenti da adottare
- 227 Manovre di ancoraggio

23 Preparazione del natante per la navigazione**24 Navigazione a vela**

- 241 Manovra in spazio ristretto
- 242 Ricupero dell'uomo in acqua
- 243 Navigazione su diverse rotte
- 244 Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta
- 245 Manovra con virate con vento di prua e di poppa
- 246 Accosto a una boa o a un pontile e partenza

⁴⁶⁵ Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

Allegati 20 a 26⁴⁶⁶

⁴⁶⁶ Introdotti dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Abrogati dal n. II cpv. 4 dell'O del 14 ott. 2015, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

*Allegato 26a*⁴⁶⁷

⁴⁶⁷ Introdotta dal n. II cpv. 4 dell'O del 2 mag. 2007 (RU **2007** 2275). Abrogata dal n. II cpv. 4 dell'O del 14 ott. 2015, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

*Allegato 27 a 31*⁴⁶⁸

⁴⁶⁸ Introdotti dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Abrogati dal n. II cpv. 4 dell'O del 14 ott. 2015, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

*Allegato 32*⁴⁶⁹
(art. 100 cpv. 2 e 4)

Programma d'esame per le imbarcazioni sportive

1. Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto⁴⁷⁰, devono essere esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma:
 - a. Verbale dell'ispezione tecnica
Il verbale dell'ispezione tecnica comprende l'ispezione degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3).
 - b. Verbale della misurazione delle vele
Il verbale della misurazione delle vele contiene l'esito della misurazione delle vele giusta l'allegato 12 e la constatazione di un'eventuale attrezzatura minima ridotta ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2.
 - c. Verbale della misurazione del rumore
Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore in esercizio dei battelli a motore giusta l'articolo 109b e l'allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell'articolo 109b capoversi 1–3. Per le imbarcazioni sportive, per le quali l'osservanza dei valori limite di cui all'articolo 109a può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, non è necessario un verbale della misurazione del rumore.
2. I verbali d'esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere; i relativi modelli sono disponibili presso l'Associazione dei servizi della navigazione.

⁴⁶⁹ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

⁴⁷⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

*Allegato 33*⁴⁷¹
(art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a. fabbricante del natante;
 - b. tipo del natante;
 - c. numero HIN o CIN (numero dello scafo);
 - d. indicazione del genere di natante;
 - e. conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame tecnico;
 - f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;
 - g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore in esercizio per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore;
 - h. conferma dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 121 capoverso 4;
 - i. conferma della completezza dell'attrezzatura di cui agli articoli 107a capoverso 3, 132 e 134;
 - j. conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del verbale di collaudo;
 - k. conferma della conformità del natante al modello esaminato;
 - l. conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
 - m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
 - n. nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del collaudo.
2. Il verbale di collaudo è disponibile presso l'Associazione dei servizi della navigazione.
3. L'ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.

⁴⁷¹ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU **2001** 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU **2015** 4351).

*Allegato 34*⁴⁷²
(art. 133 cpv. 4)

Requisiti degli apparecchi Satnav e della loro installazione

1. Requisiti degli apparecchi

Gli apparecchi Satnav devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- a. memorizzazione delle rotte e dei punti di riferimento;
- b. funzione di controllo dell'accuratezza della posizione;
- c. identificazione univoca dei percorsi e delle rotte;
- d. funzione «uomo in acqua»;
- e. regolazione della luminosità dell'immagine;
- f. diagonale minima dello schermo del monitor pari a 14 cm.

2. Installazione degli apparecchi

- a. Il sensore di posizione (ad es. l'antenna di apparecchi Satnav) deve essere installato in modo da assicurare una precisione massima e limitare il più possibile un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.
- b. L'installazione e l'esercizio devono avvenire secondo le istruzioni del fabbricante.
- c. L'apparecchio Satnav deve essere installato stabilmente nel posto di governo entro il normale campo visivo del conduttore.

⁴⁷² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU **2014** 261).